

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1898 del 09/04/2026
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i. art. 242 e ss., art. 248 commi 2. e 3., D.M. 31/15, L.R. 13/15. Eni S.p.A. - DG/Global Natural Resources con sede legale in Piazzale Enrico Mattei, 1 - 00144 Roma (RM). Procedimento di bonifica relativo all'area su cui insisteva il Punto Vendita Carburanti Eni n. 15912 (dismesso nel 2016) ubicata lungo la S.S. 9 km 37 Via Emilia, 216 in località Capocolle - Bertinoro (FC). Certificazione di completamento degli interventi di bonifica ex art. 248, comma 2. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2012 del 09/04/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Elena Montepaone

Questo giorno nove APRILE 2026 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Forlì-Cesena, Elena Montepaone, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. art. 242 e ss., art. 248 commi 2. e 3., D.M. 31/15, L.R. 13/15. **Eni S.p.A. - DG/Global Natural Resources** con sede legale in Piazzale Enrico Mattei, 1 - 00144 Roma (RM). Procedimento di bonifica relativo all'area su cui insisteva il Punto Vendita Carburanti Eni n. 15912 (dismesso nel 2016) ubicata lungo la S.S. 9 km 37 Via Emilia, 216 in località Capocolle - Bertinoro (FC).

Certificazione di completamento degli interventi di bonifica ex art. 248, comma 2. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA BONIFICA

- Sito:** area su cui insisteva il Punto Vendita Carburanti Eni n. 15912 (dismesso nel 2016) ubicata lungo la S.S. 9 km 37 Via Emilia, 216 in località Capocolle nel territorio del Comune di Bertinoro (FC).
- Proprietà:** L'area oggetto del procedimento di bonifica di estensione comunicata pari a circa 700 metri quadrati risulta essere di proprietà di Casadei Carlo per successione testamentaria di Casadei Olindo del 01.08.2025 e distinta al Foglio 28 particella 178 subalterni 13-14 e 15 (bene comune non censibile) e particella 486 subalterno 1 del Catasto Terreni/Fabbricati del Comune di Bertinoro (FC).
- N.B.** Gli Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 recanti le planimetrie raffiguranti, complessivamente, l'inquadramento catastale e l'area oggetto del procedimento di bonifica, l'ubicazione dei serbatoi interrati, l'area oggetto dell'intervento bonifica con tecnologia ISCO/EAB, i punti di indagine realizzati prima del 2020, le aree oggetto di scavo e rimozione terreno, i punti di indagine realizzati dopo il 2020 al fine del collaudo degli interventi e della restituzione dell'area, la perimetrazione delle aree sorgenti "SS1" e "SS2" individuate nel suolo superficiale insaturo nell'ambito dell'Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica e l'ubicazione dei n. 8 piezometri "PM1-PM2-PM3-PM4-PM5-PM6-PM7-PM8" appartenenti alla rete piezometrica utilizzata per il monitoraggio e il collaudo delle acque sotterranee, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente certificazione.

LA DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 *"Attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio"* e s.m.i.;

Visto il D.M. 25 ottobre 1999, n. 471 *"Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni"*;

Considerato che in data 29.04.2006 è entrato in vigore il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i. che ha abrogato il D.Lgs. n. 22/97 e ha disciplinato al Titolo V della Parte Quarta le procedure, i criteri e le modalità per la progettazione e lo svolgimento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati, attribuendo in capo alla Regione e alle Province specifiche competenze;

Visto in particolare quanto disposto dall'art. 249 del D.Lgs. 152/06 e dal punto 2. – 2° caso e 3° caso dell'Allegato 4 al Titolo V della Parte Quarta del medesimo Decreto Legislativo;

Richiamato quanto disposto dall'art. 265, comma 4. del suddetto D.Lgs. 152/06, secondo cui *"Fatti salvi gli interventi realizzati alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, entro centottanta giorni da tale data, può essere presentata all'autorità competente adeguata relazione tecnica al fine di rimodulare gli obiettivi di bonifica già autorizzati sulla base dei criteri definiti dalla parte quarta del presente decreto. L'autorità competente esamina la documentazione e dispone le varianti al progetto necessarie."*;

Evidenziato che con L.R. 1 giugno 2006, n. 5 *“Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale”*, la Regione Emilia-Romagna ha disposto che a far data dal 02.06.2006 *“[...] Spettano altresì alle Province le funzioni regionali in materia di bonifica dei siti contaminati.”* (art. 5, comma 1. e art. 6, comma 1.);

Precisato che la L.R. 28 luglio 2006, n. 13, con apposito emendamento aggiuntivo riportato all'art. 25 *“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 5 del 2006”* ha provveduto a modificare e integrare quanto disposto dall'art. 5, comma 1. della L.R. n. 5/06, stabilendo che *“Restano di competenza dei Comuni i procedimenti di bonifica dei siti contaminati già avviati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che li concludono sulla base della legislazione vigente alla data del loro avvio.”*;

Precisato, altresì, che la Regione Emilia-Romagna con apposita circolare informativa del 28.09.2006, prot. AMB/DAM/06/82569, prot. prov.le n. 76255/06 (trasmessa ai Sindaci dei Comuni della Regione Emilia-Romagna con nota del 29.09.2006, prot. n. AMB/DAM/06/83333) ha chiarito quanto il legislatore regionale ha inteso disciplinare a seguito dell'entrata in vigore delle suddette Leggi Regionali;

Visto il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 che ha modificato e integrato il suddetto D.Lgs. 152/06;

Evidenziato che la Sentenza della Corte Costituzionale n. 214 del 18.06.2008 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della L.R. n. 5/06, nel testo modificato dall'art. 25 della L.R. n. 13/06, stabilendo che la normativa previgente non è applicabile ai procedimenti di bonifica in corso, avviati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06 (29.04.2006), in quanto tale Decreto ha abrogato, fra l'altro, la principale norma di riferimento in materia di bonifica dei siti contaminati, costituita dall'art. 17 del D.Lgs. n. 22/97;

Rilevato, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, che la normativa di riferimento per il procedimento di bonifica relativo all'area su cui insisteva il Punto Vendita Carburanti dismesso nel 2016, a far data dal 29.04.2006, è costituita dal Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Evidenziato che con nota del 18.08.2008, Reg. n. PG/2008/195630, la Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli effetti della Sentenza della Corte Costituzionale n. 214/2008, ha comunicato che *“[...] L'allocatione delle competenze operata dal legislatore regionale [...], non essendo travolta dalla dichiarazione di incostituzionalità, continua ad operare e a dispiegare effetti. [...]”*, e che, pertanto, la titolarità dei procedimenti di bonifica attivati prima del 29.04.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 152/06, rimane in capo al Comune territorialmente competente;

Rilevato che, per gli effetti dell'evoluzione normativa intercorsa, pertanto, è attribuita alle Amministrazioni comunali la competenza dei procedimenti di bonifica in corso, attivati ai sensi del D.Lgs. n. 22/97 e del D.M. n. 471/99, prima della data del 29.04.2006;

Visto il documento *“Appendice V - Applicazione dell'Analisi di Rischio ai Punti Vendita Carburante”* di Giugno 2009 (Gruppo di Lavoro ISPRA-ISS, ISPESL, Regione Emilia Romagna, Provincia di Ferrara e Unione Petrolifera);

Considerato, in particolare, quanto disposto dall'art. 248 commi 2. e 3. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo cui:

- al comma 2. *“Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente. Qualora la Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della relazione tecnica provvede, nei successivi sessanta giorni, la Regione, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni”*;

- al comma 3. *“La certificazione di cui al comma 2 costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all’articolo 242, comma 7.”;*

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;*

Visto il Decreto 12 febbraio 2015, n. 31 *“Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell’articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;*

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;*

Atteso che in attuazione della sopra citata L.R. n. 13/2015, a far data dal 01.01.2016 la Regione Emilia-Romagna, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Bonifica di siti contaminati;

Richiamata la *“Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative”* sottoscritta in data 02.05.2016 tra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Forlì-Cesena e Arpae, oggetto di rinnovo annuale, stipulata in attuazione del combinato disposto dell’art. 1., comma 85. della L. 56/2014 e dell’art. 15, comma 9. della L.R. 13/2015, nella quale, relativamente alle procedure per la bonifica dei siti contaminati di cui al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (artt. 242 e seguenti), si conviene che:

- *“[...] le procedure operative ed amministrative relative alla bonifica dei siti contaminati sono svolte da ARPAE che provvede anche al rilascio della certificazione di avvenuta bonifica. ARPAE riceve anche la comunicazione di cui all’art. 244, comma 1 della succitata norma e provvede a svolgere le indagini e ad emanare la relativa diffida con ordinanza motivata. La Provincia, qualora riceva le comunicazioni di cui agli artt. 244, comma 1, o 245, comma 2, le trasmetterà tempestivamente ad ARPAE per il seguito di competenza [...]”;*
- *“[...] ARPAE eserciterà le suddette funzioni in modo completo ed esaustivo, subentrando ai precedenti Uffici Provinciali per ogni aspetto ed atto tecnico/amministrativo, anche a rilevanza esterna, compresa la destinazione degli introiti delle suddette funzioni [...]”;*

Atteso, pertanto, che la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Forlì-Cesena esercitano le funzioni in materia di Bonifica di siti contaminati mediante Arpae - Area Autorizzazioni ambientali e Energia (AAE) Est - Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE) di Forlì-Cesena;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Vista l’istruttoria svolta dal competente Comune di Bertinoro;

Premesso che l’area oggetto del procedimento, degli interventi di bonifica effettuati e della procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica è raffigurata, complessivamente, nelle planimetrie denominate Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3, Allegato 4, Allegato 5, Allegato 6, Allegato 7, Allegato 8, Allegato 9 e Allegato 10 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Rilevato che, alla luce della documentazione e delle informazioni acquisite agli atti, l’area su cui insisteva il Punto Vendita Carburanti Eni n. 15912 (dismesso nel 2016), distinta al Foglio n. 28, particelle 178 subalterni 13-14-15 (quest’ultimo classificato come “bene comune non censibile”) e 486 subalterno 1 del Catasto Terreni/Fabbricati del Comune di Bertinoro (Allegato 1 al presente atto), di proprietà di Casadei Carlo per successione testamentaria di Casadei Olindo del 01.08.2025, interessata da potenziale contaminazione e oggetto del procedimento di bonifica, risulta ricoprire una superficie complessiva comunicata pari a circa 700 metri quadrati (Allegato 2 al presente atto);

Dato atto che, alla luce del Certificato di Destinazione Urbanistica emesso dal Comune di Bertinoro in data 16.07.2025 prot. n. 13814/2025 e allegato alla richiesta di certificazione del completamento degli interventi di bonifica (art. 248 comma 2. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) assunta al PG/2025/152858 del 28.08.2025, il terreno distinto al Catasto del medesimo Comune al Foglio n. 28, particelle nn. 178 e 486

risulta urbanisticamente classificato, a norma della Variante al R.U.E. approvata (con D.C.C. n. 12 del 31/03/2021 ed integrata con D.C.C. n. 28 del 24/05/2022):

- come "Perimetro del territorio urbanizzato" regolata dall'articolo: 3A.1 del R.U.E.;
- in parte (mappale n. 178p) come "Sub-ambiti specializzati per attività produttive/terziarie - A13.2.2 - Sub-ambiti di completamento artigianale-produttivo" regolata dall'articolo: 3D.4 del R.U.E.;
- in parte (mappale n. 178p) come "Sub-ambiti specializzati per attività produttive/terziarie - Area produttiva priva di capacità edificatoria" regolata dall'articolo: 3D.1 del R.U.E.;
- in parte (mappali n. 178p, 486) come "Dotazioni territoriali / A24 - Attrezzature e spazi collettivi - Verde pubblico" regolata dall'articolo: 2F.1 del R.U.E.;
- in parte (mappali n. 178p, 486) come "Fascia di rispetto stradale" regolata dall'articolo: 2G.4 del R.U.E.;
- interessata in parte (mappale n. 178p) da "Percorso ciclo naturalistico lungo il Bevano";
- interessata in parte (mappale n. 486p) da "Aree da bonificare";

Evidenziato che l'area oggetto del procedimento e degli interventi di bonifica all'avvio del procedimento di bonifica nel 2003 risultava ricadere in area vincolata ai sensi dell'art. 142, co. 1 lettera c), del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

Dato atto che all'avvio del procedimento di bonifica nel 2003, alla luce dell'utilizzo del sito – Punto Vendita carburanti, con attività in esercizio – il riferimento assunto al fine dell'accertamento della qualità ambientale delle matrici "suolo (suolo superficiale) e sottosuolo (suolo profondo) insaturo" era rappresentato, in prima istanza, dai valori limite di riferimento di cui alla Tabella 1, Colonna B (siti ad uso commerciale e industriale) dell'Allegato 1 al D.M. 471/99 e successivamente, a far data dal 29.04.2006, dalle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla Tabella 1, Colonna B (siti ad uso commerciale e industriale) dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dai valori limite proposti nella Tabella 1 dell'Allegato 1 al D.M. 31/15 per MtBE, EtBE e piombo tetraetile;

Dato atto, altresì, che nell'ambito del procedimento di bonifica, il riferimento assunto al fine dell'accertamento della qualità ambientale della matrice "acque sotterranee" era rappresentato, in prima istanza, dai valori limite di riferimento di cui alla Tabella dell'Allegato 1 al D.M. 471/99 e successivamente, a far data dal 29.04.2006, dalle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dai valori limite proposti nella Tabella 2 dell'Allegato 1 al D.M. 31/15 per MtBE, EtBE e piombo tetraetile;

Rilevato che il Punto Vendita carburanti Eni n. 15912 risultava comprendere:

- n. 1 edificio di servizio;
- n. 1 pensilina di protezione degli erogatori di carburante;
- n. 2 colonnine di erogazione carburanti;
- n. 1 parco serbatoi (n. 5 serbatoi interrati con capacità compresa tra 7 e 10 mc adibiti allo stoccaggio di benzina super senza piombo e di gasolio);
- n. 1 vasca di disoleazione;
- linee di adduzione;
- ulteriori n. 2 serbatoi adibiti allo stoccaggio di benzina super senza piombo da 3 mc ciascuno e n. 2 serbatoi adibiti allo stoccaggio di olio da 0,2 mc ciascuno, la cui presenza - non nota e non segnalata nei lay out storici - è stata rinvenuta durante le attività di bonifica del giugno 2018.

L'ubicazione dei serbatoi interrati è raffigurata in Allegato 3 al presente atto;

Dato atto che l'area su cui insisteva il Punto Vendita Carburanti dismesso nel 2016, distinta al Foglio 28, particelle nn. 178 e 486 risulta, allo stato attuale, interessata dalla presenza di un albergo/ristorante e della relativa corte adibita ad uso di piazzale di viabilità / parcheggio;

Rilevato che con nota del 21.02.2003, acquisita al prot. prov.le n. 15245 del 24.02.2003, Eni S.p.A. - Divisione Refining & Marketing - Area Commerciale Rete AGIP Emilia Romagna ha comunicato, ai sensi dell'art. 9 comma 1. del D.M. 471/99, l'accertamento di una situazione di inquinamento, ad opera di sostanze idrocarburiche, a carico del sottosuolo afferente l'area su cui insisteva il Punto Vendita carburanti Eni n. 15912 in attività, ubicato lungo la S.S. 9 km 37 Via Emilia, 216 in località Capocolle nel territorio del Comune di Bertinoro (FC), nell'ambito dell'esecuzione di indagini ambientali programmate sull'impianto;

Evidenziato che con la medesima nota del 21.02.2003, Eni S.p.A. ha, altresì, comunicato di aver attivato attività di messa in sicurezza d'emergenza e ha allegato l'elaborato denominato "*Relazione Tecnica descrittiva delle attività condotte e interventi di Messa in Sicurezza*";

Rilevato che con nota del 21.03.2003, acquisita al prot. prov.le n. 30278 del 15.04.2003, Eni S.p.A. - Divisione Refining & Marketing - Area Commerciale Rete AGIP Emilia Romagna ha trasmesso l'elaborato denominato "*Piano della Caratterizzazione*" ai sensi dell'art. 10 del D.M. 471/99;

Dato atto che il suddetto "*Piano della Caratterizzazione*" è stato approvato dalla Conferenza di Servizi presieduta dal competente Comune di Bertinoro nella seduta del 12.01.2005 ed è stato autorizzato, con prescrizioni, ai sensi dell'art. 10 del D.M. 471/99, con atto prot. n. 1227 del 01.02.2005 del Dirigente del Settore Tecnico - Servizio Edilizia Pubblica e Ambiente del medesimo Comune;

Considerato che con nota del 08.04.2005, acquisita al prot. prov.le n. 26818 del 12.04.2005, Eni S.p.A. - Divisione Refining & Marketing - Area Commerciale Rete AGIP Emilia Romagna ha trasmesso l'elaborato denominato "*Progetto Preliminare di Bonifica del sottosuolo*" descrittivo delle risultanze del Piano di Caratterizzazione eseguito e della proposta di intervento;

Dato atto che, alla luce degli esiti del Piano di Caratterizzazione eseguito, risultavano contaminati, ad opera di composti idrocarburici, i campioni di terreno prelevati dai sondaggi "PM1" e "PM5" e i campioni di acque sotterranee prelevati dai piezometri "PM1", "PM2", "PM4", "PM5" e "PM6" (si veda Allegato 4 al presente atto);

Dato atto, altresì, che l'intervento di bonifica proposto prevedeva la tecnologia Multi Phase Extraction (MPE) in "PM5" in abbinamento alla tecnologia Oxygen Release Compound (ORC) e/o iniezione diretta di ossigeno (O₂) in falda (si veda Allegato 3 al presente atto);

Evidenziato che il sopra citato "*Progetto Preliminare di Bonifica del sottosuolo*" è stato approvato dalla Conferenza di Servizi presieduta dal competente Comune di Bertinoro nella seduta del 25.05.2005 ed è stato autorizzato, con prescrizioni, ai sensi dell'art. 10 del D.M. 471/99, con D.G.C. n. 150 del 29.06.2005;

Considerato che con nota del 14.02.2006, acquisita al prot. prov.le n. 13724 del 17.02.2006, Eni S.p.A. - Divisione Refining & Marketing - Area Commerciale Rete AGIP Emilia Romagna ha trasmesso l'elaborato denominato "*Progetto Definitivo di Bonifica del sottosuolo*";

Dato atto che, alla luce degli esiti delle indagini ambientali svolte, la potenziale contaminazione risultava afferire a:

- terreni : sondaggi "S1" (ubicato nelle immediate vicinanze di "PM6"), "PM5" e "PM1". Si stimava che i terreni interessati da contaminazione idrocarburica in riferimento a superamenti, per i parametri oggetto di indagine, delle CSC 1B, si estendessero nell'intorno dei medesimi sondaggi in un raggio di circa 2 metri fino alla profondità massima compresa tra circa -3,0/-4,0 metri da p.c. per uno spessore di terreno contaminato di circa 1 metro per i sondaggi "PM1" e "PM5" e di circa 3,5 metri per il sondaggio "S1/PM6";
- acque sotterranee : benzene in "PM3" ad aprile 2005;

Evidenziato che in data 29.04.2006 è entrato in vigore il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*", che ha abrogato il D.Lgs. n. 22/97 e ha disciplinato al Titolo V della Parte Quarta le

procedure, i criteri e le modalità per la progettazione e lo svolgimento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati;

Rilevato che con nota del 26.10.2006, acquisita al prot. prov.le n. 81483 del 30.10.2006, Eni S.p.A. - Divisione Refining & Marketing - Area Commerciale Rete AGIP Emilia Romagna ha:

- comunicato l'intenzione di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 265 comma 4. (disposizioni transitorie) del D.Lgs. 152/06 *"4. Fatti salvi gli interventi realizzati alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, entro centottanta giorni da tale data, può essere presentata all'autorità competente adeguata relazione tecnica al fine di rimodulare gli obiettivi di bonifica già autorizzati sulla base dei criteri definiti dalla parte quarta del presente decreto. L'autorità competente esamina la documentazione e dispone le varianti al progetto necessarie."*;
- trasmesso l'elaborato denominato *"Analisi di Rischio sito-specifica ai sensi del D.Lgs. 152/06"*;

Dato atto che, sebbene la Conferenza di Servizi presieduta dal competente Comune di Bertinoro nella seduta del 04.05.2007 avesse espresso parere favorevole all'approvazione del sopra citato *"Progetto Definitivo di Bonifica del sottosuolo"*, non risulta essere stato emesso l'atto di approvazione da parte del medesimo Comune;

Vista la nota del 19.12.2008, acquisita al prot. prov.le n. 112889 del 24.12.2008 con cui il consulente incaricato ha comunicato, in nome e per conto di Eni S.p.A. - Divisione Refining & Marketing, tra l'altro, l'intenzione di proseguire il procedimento di bonifica in ossequio alla nuova normativa vigente (D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) in conseguenza delle modifiche procedurali introdotte a seguito dell'emanazione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 214/2008 e l'avvio, entro il mese di gennaio 2009, di indagini geognostiche volte ad integrare la caratterizzazione ambientale del sito in oggetto;

Vista la nota del 11.06.2009, acquisita al prot. prov.le n. 57429 del 17.06.2009 con cui il consulente incaricato ha comunicato, in nome e per conto di Eni S.p.A. - Divisione Refining & Marketing, che in data 08.06.2009 era stato installato nel piezometro "PM2" uno skimmer passivo al fine di procedere alla rimozione della fase surnatante riscontrata (spessore 0,1 cm);

Considerato che con nota del 13.11.2009, acquisita al prot. prov.le n. 111437 del 27.11.2009, il consulente incaricato ha trasmesso, in nome e per conto di Eni S.p.A. - Divisione Refining & Marketing, l'elaborato denominato *"Risultati Indagine Integrativa ad Analisi di Rischio sito-specifica (ai sensi del D.Lgs. 152/06)"* datato 13.11.2009;

Dato atto delle risultanze della Conferenza di Servizi presieduta dal competente Comune di Bertinoro nella seduta del 26.01.2010 nell'ambito della quale, in particolare:

- a. venivano riepilogate le principali fasi del procedimento in riferimento al quale trovava applicazione la procedura semplificata di cui all'art. 249 e al relativo Allegato 4 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con particolare riferimento al punto 2.- 3° caso (contaminazione della falda) nonché la procedura di cui all'Appendice V *"Applicazione dell'Analisi di Rischio ai Punti Vendita Carburante"* del Giugno 2009 (Gruppo di Lavoro ISPRA-ISS, ISPESL, Regione Emilia Romagna, Provincia di Ferrara e Unione Petrolifera);
- b. i rappresentanti di Arpa - Sez. Prov.le di Forlì-Cesena consegnavano ai rappresentanti di Comune e Provincia copia dei rapporti di prova relativi alle analisi chimiche effettuate sui campioni di terreno e di acque sotterranee prelevati in contraddittorio presso il sito nel mese di marzo 2009, dai quali risultava quanto di seguito evidenziato:
 - relativamente alla matrice "suolo e sottosuolo", il superamento per il parametro "benzene" delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla Tabella 1, Colonna B dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nel campione denominato "SG2/C2" (da -2,00 a -3,00 metri: medio carota). Tale campione appariva presumibilmente riconducibile alla porzione satura del terreno, in considerazione dei risultati dei rilievi piezometrici effettuati presso il sito che avevano evidenziato per la falda un'escursione compresa tra -2,40 e -3,80 metri da p.c. con direzione di deflusso da Sud-Est verso Nord-Ovest;

- relativamente alla matrice “acque sotterranee”, il superamento dei valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) per il parametro “idrocarburi totali espressi come n-esano” nel campione denominato “PM5” e per i parametri “cloroformio/triclorometano” e “MtBE” nel campione denominato “PM6”. Per “idrocarburi totali espressi come n-esano” e “cloroformio/triclorometano” il riferimento era rappresentato dalle CSC di cui alla Tabella 2 del sopraccitato Allegato 5 e per il parametro MtBE si assumeva il valore di 40 µg/L indicato nell’Appendice V “*Applicazione dell’Analisi di Rischio ai Punti Vendita Carburante*” del Giugno 2009).

Si veda l’Allegato 4 al presente atto;

- c. i consulenti di Eni S.p.A. consegnavano agli Enti un aggiornamento dei dati analitici relativi alla matrice ambientale “acque sotterranee”, alla luce degli esiti delle indagini e delle verifiche di laboratorio realizzate sui campioni prelevati in data 15.09.2009 e 24.11.2009, dai quali emergeva quanto segue:

- la presenza di fase separata (spessore 0,1 cm) nel piezometro denominato “PM2” riscontrata nella campagna di indagine del 15.09.2009 e non confermata dal successivo monitoraggio del 24.11.2009;
- il superamento dei valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) per il parametro “idrocarburi totali espressi come n-esano” (15.09.2009 e 24.11.2009), “benzene” e “MtBE” (24.11.2009) nel campione denominato “PM6”. Per “idrocarburi totali espressi come n-esano” e “benzene” il riferimento era rappresentato dalle CSC di cui alla Tabella 2 del sopra citato Allegato 5 e per il parametro MtBE si assumeva il valore di 40 µg/L indicato nell’Appendice V “*Applicazione dell’Analisi di Rischio ai Punti Vendita Carburante*” di Giugno 2009);

- d. alla luce di quanto sopra esposto, oltre che di quanto riportato nell’elaborato denominato “*Risultati indagine integrativa ed Analisi di Rischio sito specifica*” datato 13.11.2009, la Conferenza di Servizi prendeva atto della situazione di potenziale contaminazione accertata in corrispondenza del sito che, alla luce degli esiti delle indagini analitiche complessivamente effettuate nel biennio 2008-2009, considerate ai fini della caratterizzazione, risultava definita come di seguito riportato:

- Matrice “suolo e sottosuolo”

Era stato accertato il superamento per il parametro “benzene” delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla Tabella 1, Colonna B dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nel campione denominato “SG2/C2” (da -2,00 a -3,00 metri: medio carota), presumibilmente riconducibile alla porzione satura del terreno (si veda l’Allegato 4 al presente atto).

A riguardo, la Conferenza di Servizi riteneva opportuno evidenziare che la procedura di Analisi di Rischio sito-specifica risultava applicabile alla sola porzione insatura del terreno e non alla porzione satura (si rimandava a riguardo alla Scheda 16 “*Spessore dell’acquifero*” del documento prodotto dal gruppo di lavoro “*Analisi di Rischio*” APAT (ora ISPRA)-ARPA-ISS-ISPEL denominato “*Documento di riferimento per la determinazione e la validazione dei parametri sito-specifici utilizzati nell’applicazione dell’analisi di Rischio ai sensi del D.Lgs. 152/06*”, maggio 2008);

- Matrice “acque sotterranee”

Gli esiti delle verifiche analitiche effettuate complessivamente nel periodo 2008-2009 sui campioni di acque sotterranee prelevati dai piezometri oggetto di indagine avevano evidenziato superamenti delle CSC di cui alla Tabella 2 del sopraccitato Allegato 5 per almeno uno dei parametri ricercati nei piezometri di seguito indicati:

- per il parametro “idrocarburi totali espressi come n-esano” nei piezometri “PM2” e “PM5”. Si evidenziava nel “PM2” la presenza di prodotto surnatante idrocarburico in fase separata riscontrata in occasione delle campagne di monitoraggio di marzo, aprile, maggio e settembre 2009;
- per i parametri “idrocarburi totali espressi come n-esano”, “benzene”, “cloroformio/triclorometano” e “MtBE” nel piezometro “PM6”;

- e. in considerazione dei dati disponibili, la Conferenza di Servizi riteneva opportuno attendere gli esiti delle successive campagne di monitoraggio della falda per confermare l'eventuale presenza della fase separata riscontrata nel "PM2" e per definire, conseguentemente, gli opportuni interventi tesi all'individuazione dell'origine di tale prodotto surnatante di origine idrocarburica e alla sua rimozione. I consulenti incaricati dichiaravano di non essere in grado di spiegare la situazione rilevata in corrispondenza del "PM2" se non riferendosi a presumibili episodi ripetuti e continuativi di accidentali micro sversamenti di carburante in occasione delle operazioni di carico-scarico in corrispondenza del passo d'uomo. Ritenevano opportuno mantenere monitorata la situazione sopra rilevata nell'ambito della procedura di bonifica;
- f. la Conferenza di Servizi riteneva, inoltre, che il riscontrato superamento ad "hot spot" della CSC per il parametro "cloroformio/triclorometano" nelle acque sotterranee del "PM6" non fosse riconducibile all'attività connessa all'esercizio del Punto Vendita Carburanti. Tale parametro sarebbe stato, tuttavia, mantenuto, a scopo conoscitivo e cautelativo, all'interno del set dei parametri oggetto di monitoraggio a carico della matrice "acqua sotterranea" per successive valutazioni;
- g. la Conferenza di Servizi riteneva opportuno procedere ad alcune considerazioni in merito alla procedura di Analisi di Rischio sito-specifica predisposta per la matrice "acque sotterranee", come di seguito riportato:
1. si riteneva condivisibile il Modello Concettuale Definitivo del sito presentato e la procedura di Analisi di Rischio sito-specifica tesa alla definizione delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR), costituenti gli obiettivi di bonifica;
 2. conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento, gli obiettivi di bonifica per la falda in corrispondenza del sito, per i contaminanti indice individuati, erano:
 - le CSR calcolate a seguito dell'implementazione della procedura di Analisi di Rischio sito-specifica, all'interno del sito del Punto Vendita;
 - le CSC di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al Punto di Conformità (PoC) individuato nel piezometro "PM1" e all'esterno del sito;
 3. il software utilizzato dal proponente era RBCA versione 2.5 del 2009;
 4. il contraddittorio effettuato dall'Ufficio Pianificazione e Gestione Rifiuti della Provincia di Forlì-Cesena con il software RBCA versione 1.3b del 2000 aveva prodotto risultati non confrontabili con quelli del proponente.
- Per tale motivo, la Conferenza di Servizi riteneva opportuno fissare un incontro tecnico con gli Enti e i proponenti al fine di procedere all'effettuazione congiunta del contraddittorio per definire e condividere le CSR costituenti gli obiettivi di bonifica all'interno del sito;
- h. la Conferenza di Servizi rilevava, inoltre, che in difformità a quanto espressamente previsto al punto 2.- 3° caso dell' Allegato 4 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Eni S.p.A. non aveva provveduto alla presentazione agli Enti del previsto elaborato costituente il Progetto unico di Bonifica. In particolare, l'elaborato denominato "*Risultati indagine integrativa ed Analisi di Rischio sito-specifica*", datato 13.11.2009 e oggetto di valutazione della seduta del 26.01.2010 della Conferenza di Servizi, non risultava comprendere "[...] 3) *la descrizione degli interventi di bonifica da eseguire sulla base dell'analisi di rischio sito-specifica [...] per portare la contaminazione ai valori di CSR*";

Rilevato che, alla luce di quanto sopra esposto, la Conferenza di Servizi presieduta dal competente Comune di Bertinoro nella seduta del 26.01.2010 ha richiesto, conformemente a quanto previsto dall'art. 249 e dal punto 2.-3° caso del relativo Allegato 4 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la presentazione di apposito elaborato integrativo contenente la proposta di Progetto di Bonifica, con particolare riferimento alla descrizione degli interventi di bonifica da eseguire presso il sito per portare la contaminazione rilevata a carico della falda superficiale:

- ai valori di CSR calcolati sulla base degli esiti dell'Analisi di Rischio sito-specifica, all'interno del sito;
- ai valori di CSC di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al Punto di Conformità individuato (PoC) nel piezometro "PM1" e all'esterno del sito;

Evidenziato che, acquisita la disponibilità di tutti i soggetti interessati, la Conferenza di Servizi convocava un Tavolo Tecnico in occasione del quale, alla presenza dei rappresentanti e dei consulenti della Eni S.p.A. e degli Enti presenti, si sarebbe proceduto all'effettuazione congiunta del contraddittorio sulla procedura di Analisi di Rischio sito-specifica al fine, tra l'altro, della definizione e della condivisione dei valori di CSR costituenti gli obiettivi di bonifica all'interno del sito. A riguardo, la Conferenza di Servizi riteneva opportuno precisare che gli esiti del suddetto Tavolo Tecnico e l'elaborato integrativo sopra richiesto sarebbero stati oggetto di specifica valutazione in occasione della successiva seduta della Conferenza di Servizi;

Dato atto che con nota del 23.03.2010 prot. prov.le n. 28831/2010, il Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena ha comunicato gli esiti dell'incontro tecnico svoltosi in data 25.02.2010, come di seguito riepilogati:

- a. il contraddittorio sulla procedura di Analisi di Rischio sito-specifica per la matrice "acque sotterranee" era stato effettuato in modo congiunto dai rappresentanti degli Enti e dal consulente della Società Eni S.p.A., utilizzando ciascuno i propri mezzi informatici, procedendo simultaneamente e in parallelo, verificando e condividendo passo per passo tutti i dati di input e implementando due dei software disponibili e riconosciuti a livello istituzionale (ISPRA ex APAT) denominati RBCA e RISC, con le specifiche di seguito riportate:
 - RBCA: la Provincia di Forlì-Cesena aveva la disponibilità della versione 1.3b (2000) mentre il consulente aveva utilizzato la versione più aggiornata 2.5 (2008);
 - RISC versione 4.0, utilizzato sia dalla Provincia di Forlì-Cesena che dal consulente;
- b. dagli esiti del suddetto contraddittorio si rilevava, in particolare, quanto di seguito riportato:
 - l'implementazione congiunta del software RBCA confermava le difformità e la non confrontabilità dei risultati di output ottenuti dall'Ufficio Pianificazione e Gestione Rifiuti della Provincia di Forlì-Cesena e dal proponente, come già rilevato in occasione della seduta della Conferenza di Servizi del 26.01.2010.

A riguardo, si riteneva di aver individuato la causa di tali incongruenze nella significativa diversità (pari a circa due ordini di grandezza) riscontrata tra le due versioni del software (1.3b e 2.5) relativamente al valore numerico di un particolare coefficiente denominato "NAF" (fattore di attenuazione naturale) che risultava essere un dato fornito in output dal software e per il quale non era nota la possibilità di modifica da parte dell'analista.

Le differenze riscontrate nei valori di output, con particolare riferimento ai valori delle CSR calcolate, apparivano, pertanto, riconducibili a una diversità intrinseca e non modificabile nella struttura algoritmica di calcolo della versione 1.3b del RBCA rispetto al più recente aggiornamento della versione 2.5;
 - l'implementazione congiunta utilizzando l'ulteriore software RISC versione 4.0 aveva prodotto risultati del tutto sovrapponibili negli output ottenuti dagli Enti e dal proponente.

A riguardo, si rilevava che, per tutti i parametri oggetto dell'Analisi di Rischio, il software RISC portava alla determinazione di valori di CSR più elevati e quindi, meno cautelativi, rispetto a quelli ottenuti con l'applicazione del software RBCA versione 2.5 utilizzato dal proponente;
- c. l'incontro tecnico si era concluso con esito favorevole in merito alla validazione della procedura di Analisi di Rischio sito-specifica e degli esiti ottenuti dal proponente attraverso l'applicazione del software RBCA versione 2.5, così come presentati nell'elaborato denominato "*Risultati indagine integrativa ed Analisi di Rischio sito specifica*", datato 13.11.2009, oggetto delle valutazioni della Conferenza di Servizi del 26.01.2010;
- d. richiamate le risultanze della sopra citata Conferenza di Servizi del 26.01.2010 e conformemente a quanto previsto dall'art. 249 e dal punto 2.-3° caso del relativo Allegato 4 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., si rimaneva in attesa di ricevere da parte di Eni S.p.A. l'elaborato integrativo richiesto contenente la proposta di Progetto di Bonifica, con particolare riferimento alla descrizione degli interventi di bonifica da eseguire presso il sito per portare la contaminazione a carico della falda superficiale:

- ai valori di CSR calcolati sulla base degli esiti dell'Analisi di Rischio sito-specifica, all'interno del sito;
 - ai valori di CSC di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al Punto di Conformità individuato (PoC) nel piezometro "PM1" e all'esterno del sito;
- e. gli esiti dell'incontro tecnico del 25.02.2010, come sopra rappresentati, nonché il sopra citato elaborato integrativo sarebbero stati oggetto di specifica valutazione in occasione della successiva seduta della Conferenza di Servizi che sarebbe stata opportunamente convocata dal competente Servizio del Comune di Bertinoro a seguito del ricevimento del suddetto elaborato integrativo;

Considerato che con nota del 07.06.2010, prot. prov. le n. 59510 del 11.06.2010, il consulente incaricato ha trasmesso in nome e per conto di Eni S.p.A. - Divisione Refining & Marketing l'elaborato denominato "*Progetto Operativo di Bonifica (ai sensi del D.Lgs. 152/06)*" datato 04.06.2010, predisposto ai sensi dell'art. 249 e relativo Allegato 4 (punto 2. - 2° e 3° caso) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Dato atto delle risultanze della Conferenza di Servizi presieduta dal competente Comune di Bertinoro nella seduta del 23.09.2010 nell'ambito della quale, in particolare, è stato espresso parere favorevole con prescrizioni all'approvazione del suddetto elaborato progettuale;

Rilevato in particolare che la Conferenza di Servizi ha:

- evidenziato, in particolare, con riferimento al punto V.4. dell'Appendice V "*Applicazione dell'Analisi di Rischio ai Punti Vendita Carburante*", che per quanto riguarda l'individuazione dei "bersagli della contaminazione", per i Punti Vendita Carburanti in esercizio si definisce l'effettivo utilizzo, ovvero industriale/commerciale e pertanto le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) riportate in Tabella 1, Colonna B dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- evidenziato, inoltre, che la destinazione d'uso dell'area in oggetto era individuata dal vigente R.U.E. del Comune di Bertinoro, approvato con Delibera di C.C. n. 43 del 07.05.2009, come "Verde Pubblico". Ciò presupponeva, pertanto, che venisse posto sul sito un vincolo negli strumenti urbanistici vigenti del Comune di Bertinoro che prevedesse, in caso di dismissione del Punto Vendita, l'effettuazione di specifiche indagini, al fine di verificare lo stato di qualità ambientale della matrice terreno in riferimento ai valori di Concentrazioni Soglia di Contaminazione riportate in Tabella 1, Colonna A dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ritenuto opportuno precisare, relativamente a quanto riportato all'ultimo capoverso del Paragrafo 6.2 dell'elaborato "*Progetto Operativo di Bonifica*", ("*[...] Per quanto concerne la matrice suolo insaturo superficiale e profondo, viste le evidenze di non contaminazione... omissis... questa risulta conforme alle CSC previste dalla normativa vigente per l'uso specifico del sito, pertanto la scrivente resta in attesa della certificazione di tale matrice*"), che, essendo tale matrice "suolo superficiale e suolo profondo insaturi" risultata non contaminata, non risultava necessario procedere alla relativa certificazione;

Dato atto che il sopra citato Progetto Operativo di Bonifica datato 04.06.2010 è stato approvato e autorizzato con le prescrizioni stabilite dalla Conferenza di Servizi nella seduta del 23.09.2010, con Deliberazione di G.C. del Comune di Bertinoro n. 195 del 10.11.2011, ai sensi dell'art. 249 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. nonché dell'allegato 4 (punto 2 – 2° caso, lettera a) e punto 2 – 3° caso) del Titolo V della Parte Quarta del medesimo Decreto Legislativo;

Ritenuto opportuno dare atto, tra l'altro, che risultava:

- a. approvata la procedura di Analisi di Rischio sito-specifica illustrata nel sopra citato elaborato denominato "*Risultati indagine integrativa ed Analisi di Rischio sito-specifica*" datato 13.11.2009, i cui esiti, costituenti gli obiettivi di bonifica, erano definiti nella Tabella di cui al punto 3.6 del dispositivo di cui alla sopra citata Deliberazione di G.C. n. 195/2011;
- b. che, alla luce degli esiti delle indagini ambientali complessivamente effettuate nonché della procedura di Analisi di Rischio sito-specifica, il sito si configurava come "sito contaminato" ai sensi dell'art. 240, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e che, per tale motivo, era necessaria

l'implementazione degli interventi di bonifica proposti nel Progetto di Bonifica, atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nelle "acque sotterranee" ad un livello uguale o inferiore ai valori di CSR calcolati ovvero alle CSC assunte come obiettivi di bonifica;

- c. approvato, ai sensi dell'art. 242 e dell'art. 249 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché dell'Allegato 4 (punto 2. – 2° caso, lettera a) e punto 2. – 3° caso) del Titolo V della Parte Quarta del medesimo Decreto Legislativo, l'elaborato denominato "*Progetto operativo di bonifica*", datato 04.06.2010, nell'osservanza delle specifiche prescrizioni contenute nel verbale della Conferenza di Servizi del 23.09.2010. In particolare il progetto prevedeva, come unico intervento di bonifica, l'attivazione di un sistema di Pump & Treat nei piezometri "PM2", "PM5" e "PM6" per un periodo di 24 mesi (previo ottenimento dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque sotterranee estratte e depurate mediante carboni attivi);
- d. fissata con il provvedimento di approvazione del Progetto di Bonifica, conformemente a quanto stabilito dall'art. 242, comma 7. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'entità delle garanzie finanziarie (pari a 44.000,00 Euro) che avrebbero dovuto essere prestate a favore del Comune di Bertinoro, in misura non superiore al 50% del costo stimato degli interventi (Capitolo 9 "*Costi della Bonifica*" dell'elaborato "*Progetto operativo di Bonifica*" così come rettificato, pari a 88.000,00 Euro), per la corretta esecuzione ed il completamento dei medesimi interventi;

Dato atto delle prescrizioni di autorizzazione del Progetto Operativo di Bonifica di seguito riportate:

1. nell'ambito dei monitoraggi periodici, avrebbero dovuto essere prelevati con frequenza trimestrale campioni di acque sotterranee dai piezometri denominati "PM1", "PM2", "PM5" e "PM6". Tali campioni avrebbero dovuto essere sottoposti a verifica analitica al fine di determinare la concentrazione dei seguenti parametri: "idrocarburi totali espressi come n-esano", "benzene", "MtBE", "triclorometano/cloroformio" e "piombo (sul filtrato)". La ricerca dei parametri "triclorometano/cloroformio" e "piombo (sul filtrato)" avrebbe potuto essere sospesa, qualora nelle prime due campagne di monitoraggio trimestrali le concentrazioni di tali parametri fossero risultate conformi ai rispettivi valori di CSC di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. In caso contrario, si sarebbe dovuto continuare ad indagare tali parametri anche nelle successive campagne di monitoraggio periodico, al fine di valutare l'eventuale necessità di implementare nuovamente la procedura di Analisi di Rischio sito-specifica;
2. con cadenza semestrale, dalla data di avviamento dell'impianto, avrebbero dovuto essere trasmesse agli Enti, Relazioni Tecniche (Report) riepilogative dei dati ottenuti nell'ambito delle attività di monitoraggio e descrittive dell'andamento dell'intervento di bonifica;
3. al termine degli interventi di bonifica, nell'ambito dei monitoraggi relativi alla fase di collaudo finale, al fine della restituibilità, avrebbero dovuto essere campionati e analizzati in contraddittorio con Arpa campioni di acque sotterranee da tutti i piezometri installati presso l'area del Punto Vendita Carburanti denominati "PM1", "PM2", "PM3", "PM4", "PM5" e "PM6" (Allegato 4 al presente atto). Tali campioni avrebbero dovuto essere sottoposti a verifica analitica al fine di determinare la concentrazione dei seguenti parametri: "idrocarburi totali (espressi come n-esano)", "benzene" e "MtBE";
4. la conformità ai relativi obiettivi di bonifica per la matrice "acque sotterranee" avrebbe dovuto essere verificata per almeno due campagne di monitoraggio consecutive: la prima sarebbe dovuta avvenire non prima di 6 mesi dallo spegnimento del sistema di bonifica Pump & Treat e la seconda sarebbe dovuta avvenire dopo ulteriori 6 mesi dalla precedente, in concomitanza dei periodi di massima e di minima escursione della falda;
5. gli obiettivi di bonifica all'interno dell'area di pertinenza del Punto Vendita Carburanti, costituenti i valori di Concentrazione Soglia di Rischio (CSR) ovvero i livelli di concentrazione, calcolati attraverso l'implementazione della procedura di Analisi di Rischio sito-specifica (ad eccezione del parametro "idrocarburi totali espressi come n-esano" per il quale, alla luce delle motivazioni addotte dai proponenti durante la seduta della Conferenza di Servizi del 23.09.2010, si assumeva come obiettivo di bonifica il relativo valore di CSC fissato dalla Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della

Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) risultati accettabili per il sito sono di seguito elencati:

Composto chimico	Obiettivo di bonifica ($\mu\text{g/L}$)
Idrocarburi totali (espressi come n-esano)	350* (CSC)
Benzene	54
MtBE	433.000

6. relativamente alla matrice "acque sotterranee", ai fini della restituibilità, la verifica della conformità, per i parametri oggetto di indagine elencati nella suddetta Tabella, alle CSC di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sarebbe avvenuto in corrispondenza del piezometro "PM1", posto a valle della direzione di flusso di falda, individuato quale Punto di Conformità (PoC) ai sensi dell'Allegato 1 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
7. l'attivazione del sistema di bonifica Pump & Treat sarebbe potuta avvenire solo a seguito dell'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico in acque superficiali da parte degli Uffici delle Autorità competenti. Si precisava, a riguardo, che l'avvenuto ottenimento di detta autorizzazione avrebbe dovuto essere tempestivamente comunicato agli Enti competenti e che eventuali modifiche al suddetto sistema di messa in sicurezza avrebbero dovuto essere prontamente comunicate agli Enti interessati;
8. se a seguito delle operazioni di bonifica, dagli esiti dei monitoraggi periodici o delle indagini di restituibilità si fosse accertato il persistere della situazione di contaminazione riscontrata, ovvero nel caso in cui le tecnologie di bonifica proposte fossero risultate inefficaci, non mostrando dopo 24 mesi dall'inizio degli interventi una riduzione significativa della contaminazione o un andamento asintotico delle concentrazioni degli inquinanti rispetto ai valori individuati quali obiettivi di bonifica, avrebbe dovuto essere presentata apposita Variante al Progetto di Bonifica approvato che proponesse tecnologie di bonifica alternative da sottoporre nuovamente alla valutazione degli Enti interessati riuniti in apposita Conferenza di Servizi;
9. la richiesta di rilascio da parte della Provincia di Forlì-Cesena della Certificazione attestante il completamento degli interventi di bonifica, avrebbe dovuto essere presentata solo successivamente all'avvenuto ripristino dell'area;
10. al fine della restituibilità dell'area, unitamente alla suddetta richiesta di Certificazione, avrebbe dovuto essere trasmessa apposita Relazione Tecnica di fine lavori, timbrata e firmata da professionista abilitato, nella quale avrebbe dovuto essere fornito riscontro a quanto di seguito riportato:
 - a. descrizione delle attività e degli interventi effettuati presso il sito;
 - b. predisposizione di apposito elaborato cartografico in scala che evidenziasse le aree e i volumi delle matrici oggetto degli interventi di bonifica;
 - c. trasmissione dei rapporti di prova relativi alle verifiche analitiche eseguite sui campioni di acque sotterranee ai fini della restituibilità, tese alla verifica della conformità delle concentrazioni dei parametri ricercati ai relativi obiettivi di bonifica;
 - d. trasmissione delle copie delle quarte copie dei formulari di identificazione degli eventuali rifiuti prodotti durante gli interventi di bonifica, controfirmati per ricevimento dal destinatario, con precisazione del peso accettato a destino;
 - e. l'impianto avrebbe dovuto essere realizzato con l'ubicazione e l'ingombro indicati negli elaborati grafici trasmessi con nota datata 25.03.2011 (prot. Comune di Bertinoro n. 4797 del 29.03.2011) e con nota di Eni S.p.A. datata 21.06.2011 (prot. Comune di Bertinoro n. 10834);
 - f. con riferimento al precedente punto 4., relativo alle campagne di monitoraggio da eseguire dopo lo spegnimento del sistema di bonifica "Pump & Treat", si precisava che la durata complessiva degli "interventi di bonifica" era da considerarsi pari a mesi 36 (trentasei), comprensivi sia del

periodo di 24 mesi previsto al punto 8 del “*Progetto Operativo di Bonifica*”, sia del periodo di 12 mesi previsto in sede di Conferenza di Servizi per le campagne di monitoraggio successive allo spegnimento dell’impianto;

11. gli usi del suolo (con particolare riferimento alla destinazione d’uso del sito), le condizioni al contorno, i parametri e le ipotesi utilizzate nell’implementazione dell’Analisi di Rischio sito-specifica con cui erano state determinate le CSR per la matrice ambientale “acque sotterranee” da cui derivava l’accettabilità del rischio connesso alla situazione di potenziale contaminazione riscontrata presso il sito, avrebbero dovuto costituire memoria negli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale comunale, rappresentando, pertanto, una condizione da verificare in caso di eventuali future trasformazioni del sito.

Qualsiasi trasformazione d’uso, comprese eventuali future edificazioni in corrispondenza dell’area (con riferimento all’allegato 3.1 del “*Progetto Operativo di Bonifica*”), difformi da quelle utilizzate per l’implementazione dell’Analisi di Rischio sito-specifica, avrebbe dovuto essere subordinata alla verifica dell’accettabilità del rischio mediante l’implementazione di un’ulteriore specifica Analisi di Rischio;

Evidenziato che il Comune di Bertinoro con nota del 02.04.2012 ha comunicato l’accettazione della fidejussione bancaria n. 815/637 emessa in data 28.02.2012 da UBI Banca Popolare di Bergamo di importo pari a 44.000 Euro;

Rilevato che con nota del 30.03.2012, prot. prov.le n. 36923 del 10.04.2012, Eni S.p.A. - Divisione Refining & Marketing ha comunicato che in data 23.04.2012 avrebbero avuto inizio i lavori propedeutici all’avvio delle attività di bonifica approvate e, a riguardo, veniva comunicato il cronoprogramma;

Dato atto che in data 14.06.2012 risulta essere stato attivato il sistema di emungimento e depurazione mediante carboni attivi delle acque sotterranee (impianto Pump & Treat in “PM2”, “PM5” e “PM6”) a seguito del rilascio dell’autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (Torrente Bevano) in data 30.01.2012 da parte dell’Ufficio competente della Provincia di Forlì-Cesena;

Visti:

- l’elaborato denominato “*Primo Rapporto Tecnico di attività di bonifica (Giugno 2012 - Dicembre 2012)*” datato 31.01.2013, trasmesso dal consulente incaricato, in nome e per conto di Eni S.p.A. - Divisione Refining & Marketing, con nota del 04.02.2013, prot. prov.le n. 18240 del 15.02.2013;
- l’elaborato denominato “*Secondo Rapporto Tecnico di attività di bonifica (Giugno 2013 - Settembre 2013)*” datato Settembre 2013, trasmesso dal consulente incaricato, in nome e per conto di Eni S.p.A. - Divisione Refining & Marketing, con nota del 31.01.2014, prot. prov.le n. 13608 del 10.02.2014;

Considerato che con nota del 13.06.2014, prot. prov.le n. 62151/2014, il consulente ha, su incarico di Eni S.p.A.:

- trasmesso l’elaborato denominato “*Terzo Rapporto Tecnico di attività di bonifica (Ottobre 2013 - Marzo 2014)*” datato Maggio 2014;
- richiesto una proroga di 12 mesi sui tempi previsti per l’esecuzione del Progetto di Bonifica approvato, fino al 14.06.2015;

Dato atto che il Comune di Bertinoro con nota del 25.07.2014, prot. prov.le n. 74929 del 25.07.2014, ha concesso ad Eni S.p.A. la proroga richiesta stabilendo il nuovo termine del 13.06.2015;

Rilevato che con note del 5-6 agosto 2015, assunte ai prot. prov.le 70693-71033/2015, il consulente ha, su incarico di Eni S.p.A.:

- trasmesso l’elaborato denominato “*Quarto Rapporto Tecnico attività di bonifica (Aprile 2014 - Marzo 2015)*” datato Giugno 2015;
- comunicato il mancato raggiungimento degli obiettivi di bonifica stabiliti, seppur con dati analitici in continuo miglioramento;

- comunicato l'intenzione di proseguire l'esercizio dell'impianto Pump & Treat e delle relative attività di monitoraggio trimestrale per ulteriori 6 mesi, fino al mese di febbraio 2016;
- evidenziato che Eni S.p.A., con nota allegata prot. 032 del 02.02.2015, comunicava la chiusura definitiva alle vendite dell'impianto e la definitiva cessazione dell'attività di commercializzazione prodotti in sito a far data dal 02.02.2015 e l'intenzione di avviare le attività di rimozione degli impianti petroliferi e delle relative matrici ambientali coinvolte, previa progettazione di un intervento di Variante al Progetto Operativo di Bonifica che consentisse la risoluzione definitiva delle passività ambientali;

Considerato che con nota 15.12.2015, prot. prov.le n. 106219 del 16.12.2015, il consulente ha trasmesso, in nome e per conto di Eni S.p.A., l'elaborato denominato "*Variante al Progetto Operativo di Bonifica - Fase I*", datato 02.12.2015;

Dato atto che la nuova proposta progettuale prevedeva:

- a seguito della cessazione dell'attività di distribuzione carburanti, della dismissione del punto vendita e della restituzione dell'area ai legittimi proprietari, quale nuovo ed aggiornato riferimento per la verifica della qualità ambientale del terreno le CSC di cui alla Tabella 1 Colonna A (siti ad uso di verde pubblico, privato e residenziale) dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- la realizzazione di interventi di smantellamento e di rimozione dei serbatoi interrati e delle strutture presenti interrate e fuori terra, di demolizione delle isole/pensiline di carico e delle relative fondazioni, di rimozione del vecchio impianto meccanico e delle pertinenze nonché dei relativi terreni di allettamento;
- la posa in opera sul fondo scavo di prodotti ossigenanti in grado di ossidare la contaminazione idrocarburica disciolta e di stimolare i naturali processi di degradazione aerobica ad opera dei microrganismi naturalmente presenti nelle matrici ambientali (ISCO "In situ Chemical Oxidation" + EAB "Enhanced Aerobic Biodegradation") al fine di accelerare il risanamento delle acque contestualmente allo smantellamento dell'impianto di distribuzione carburanti;
- il mantenimento in funzione dell'esistente impianto di emungimento della falda Pump & Treat;

Viste le risultanze della Conferenza di Servizi presieduta dal competente Comune di Bertinoro nella seduta del 22.02.2016 che ha ritenuto di dover chiedere chiarimenti e integrazioni in riferimento alla proposta di Variante progettuale presentata;

Evidenziato che era stata invitata ai lavori della Conferenza di Servizi anche la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini in quanto gli interventi proposti dalla variante progettuale di bonifica ricadevano in area vincolata ai sensi dell'art. 142, comma c) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

Vista la nota del 30.05.2016, acquisita al protocollo Arpae PGFC/2016/8375 del 06.06.2016, con cui Eni S.p.A. ha:

- fornito riscontro alle richieste formulate dagli Enti in occasione della Conferenza di Servizi nella sopra citata seduta del 22.02.2016;
- richiesto la proroga di 5 mesi per la presentazione del documento integrativo alla "*Variante al Progetto Operativo di Bonifica - Fase I*";
- trasmesso l'elaborato denominato "*Specifiche tecniche per esecuzione indagine geotecnica finalizzata alla caratterizzazione delle caratteristiche geotecniche delle terre*", datato 12.05.2016;

Dato atto che il Comune di Bertinoro con nota del 01.07.2016, PGFC/2016/9907 del 04.07.2016, ha concesso ad Eni S.p.A. la proroga per la presentazione della proposta di "*Variante al Progetto Operativo di Bonifica - Fase I*" integrata, come richiesto dalla Conferenza di Servizi nella seduta del 22.02.2016, stabilendo il nuovo termine del 28.10.2016;

Considerato che con nota del 27.10.2016, PGFC/2016/16431 del 14.11.2016, è stato trasmesso l'elaborato denominato "*Variante al Progetto Operativo di Bonifica - Fase I ai sensi del D.Lgs. 152/06 e*

del D.M. 31/2015 Rev. 1 in risposta alle integrazioni richieste nella CdS del 22.02.2016”, datato Ottobre 2016;

Viste le risultanze della Conferenza di Servizi presieduta dal competente Comune di Bertinoro nella seduta del 27.01.2017 che ha espresso parere favorevole all’approvazione del suddetto elaborato progettuale nel rispetto di specifiche prescrizioni;

Rilevato che la suddetta Variante di Fase I al Progetto Operativo di Bonifica è stata approvata e autorizzata, ai sensi dell’art. 242, comma 7., dell’art. 249 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. secondo le modalità di cui all’Allegato 4 al Titolo V della Parte Quarta del medesimo decreto e ai sensi dell’art. 4 del D.M. 31/15 con le prescrizioni stabilite dalla Conferenza di Servizi nella seduta del 27.01.2017, con Determinazione n. 308 del 21.07.2017 del Capo V - Settore Edilizia ed Urbanistica del Comune di Bertinoro;

Ritenuto opportuno dare atto dei principali elementi dell’istruttoria svolta dal competente Comune di Bertinoro e di quanto indicato con la sopra citata Determinazione n. 308/2017, come di seguito riportato:

- Eni S.p.A. aveva provveduto alla rimozione delle strutture impiantistiche e di servizio “fuori terra” dell’ex punto vendita carburanti e intendeva procedere alla rimozione dei serbatoi interrati e di tutte le strutture impiantistiche e di servizio interrate e dei relativi terreni di allettamento;
- Eni S.p.A. proponeva di scavare ed asportare il suolo insaturo in cinque aree di scavo, in modo differenziato e non oltre la quota massima di 3 metri da piano di campagna. Per tre lati dello scavo, lo scavo sarebbe stato sorretto da palancole;
- al fine della Variante di Fase I al Progetto Operativo di Bonifica, considerato che il Punto Vendita carburanti era stato dismesso, relativamente alla matrice “suolo e sottosuolo”, si sarebbe fatto riferimento alle CSC (Concentrazioni Soglia Contaminazione) previste dalla Tabella 1, Colonna A dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- l’area sarebbe stata restituita al proprietario e sarebbe stata adibita a parcheggio a servizio delle attività di albergo e bar-ristorante già presenti in sito;
- il costo stimato degli interventi di bonifica, con riferimento al paragrafo 22 “Stima dei costi di intervento” dell’elaborato “Variante a Progetto di Bonifica – FASE I – ai sensi del D.Lgs. 152/06 e del D.M. 31/2015 – Rev. 1 in risposta alle integrazioni richieste nella CdS del 22.02.2016”, risultava pari a 290.000,00 Euro.

Dato atto che l’importo pari al 50% del costo stimato degli interventi di bonifica risultava pertanto pari a 145.000,00 Euro,

Dato atto che in relazione al precedente progetto, approvato con Deliberazione di G.C. del Comune di Bertinoro n. 195 del 10.11.2011, era stata presentata fidejussione per un importo pari a 44.000,00 euro (fidejussione n. 815/637 emessa dalla UBI Banca Popolare di Bergamo in data 28.02.2012, acquisita al protocollo del Comune di Bertinoro n. 4206 del 22.03.2012),

Si riteneva opportuno fissare l’importo della garanzia finanziaria, che avrebbe dovuto essere prestata a favore del Comune di Bertinoro per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di bonifica previsti nel documento “Variante a Progetto di Bonifica – FASE I – ai sensi del D.Lgs. 152/06 e del D.M. 31/2015 – Rev. 1 in risposta alle integrazioni richieste nella CdS del 22.02.2016”, pari a 101.000,00 Euro (euro 145.000,00 – euro 44.000,00);

- l’area oggetto dell’intervento di cui alla Variante progettuale di Fase I ricadeva in area vincolata ex art. 142, co. 1 lettera c), del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- era pervenuta in data 26.01.2017 (prot. com.le n. 1759/2017) la nota della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, prot. n. 830 del 26.01.2017, con cui si esprimeva, per quanto di competenza, parere favorevole con riferimento al procedimento in essere, “tenuto conto che restano fermi i disposti di cui agli artt. 20 e 90 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., in relazione all’obbligo di comunicare e di non distruggere o non danneggiare eventuali rinvenimenti archeologici fortuiti che dovessero incorrere durante i lavori”;

- l'intervento ricadeva, con riferimento al *“Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dei Bacini Regionali Romagnoli”* in *“Aree ad elevata probabilità di esondazione”*;
- era pervenuta in data 20.02.2017 (prot. com.le n. 3484/2017) la nota della Regione Emilia Romagna - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna - prot. n. PC/2017/7719 del 17.02.2017, nella quale si leggeva: *“In riferimento al progetto di bonifica delle aree oggetto di intervento, prossime al torrente Bevano, si comunica che, visti gli allegati progettuali ricevuti, il Servizio scrivente non riscontra obiezioni per quanto di competenza”*;

Ritenuto opportuno, altresì, dare atto delle principali prescrizioni stabilite dalla Conferenza di Servizi nella seduta del 27.01.2017 e con la sopra citata Determinazione n. 308 del 21.07.2017, di seguito riportate:

1. gli obiettivi di bonifica per le acque sotterranee erano rappresentati, per i parametri oggetto di indagine, dalle CSC di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per tutti i piezometri presenti sul sito;
2. Eni S.p.A. avrebbe dovuto provvedere a trasmettere agli Enti, al proprietario dell'area e ad ANAS S.p.A., apposita comunicazione relativa alla data di inizio delle attività di bonifica, corredata da un aggiornamento del cronoprogramma, in funzione delle prescrizioni stabilite. L'avvio delle tempistiche previste nel suddetto cronoprogramma sarebbe stato riferito alla data di inizio lavori; avrebbe dovuto inoltre provvedere a trasmettere al Comune di Bertinoro e ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, apposite apposite comunicazioni relative alle date previste per tutte le attività di bonifica, comprese le operazioni di posa delle palancole, con un preavviso di almeno 15 giorni; le comunicazioni inerenti le attività di posa palancole, rimozione palancole e altre attività che avessero potuto avere ripercussioni riguardo alla viabilità sulla via Emilia (movimenti di mezzi pesanti, ecc.), avrebbero dovuto essere inviate anche ad ANAS S.p.A.;
3. al termine del periodo di 16 mesi dalla data di inizio lavori avrebbe dovuto essere presentata una relazione di fine lavori, nella quale avrebbe dovuto essere attestato il raggiungimento, o meno, delle CSC per i suoli di cui alla Tabella 1, Colonna A (siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e delle CSC per le acque sotterranee di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
4. qualora tale relazione avesse evidenziato il raggiungimento delle CSC, per i suoli e per le acque, avrebbe dovuto essere disattivato il sistema di trattamento acque e si sarebbero dovute effettuare campagne di monitoraggio, con cadenza semestrale, sulle acque sotterranee per un periodo di almeno 12 mesi, dalla data di spegnimento del sistema di trattamento acque;
5. qualora tale relazione avesse evidenziato il mancato raggiungimento delle CSC, per i suoli e/o per le acque, avrebbe dovuto essere presentata una ulteriore variante progettuale al progetto di bonifica (elaborato progettuale di seconda fase) recante la proposta relativa all'aggiornamento del Modello Concettuale Definitivo per il sito e alla nuova implementazione della procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica ovvero la proposta degli ulteriori interventi ovvero delle tecnologie di bonifica alternative atti a completare la bonifica dell'area e restituire il sito agli usi previsti, da sottoporre nuovamente alla valutazione degli Enti interessati riuniti in apposita Conferenza di Servizi;
6. per la matrice ambientale “suolo e sottosuolo insaturi”, i parametri oggetto di indagine erano: “idrocarburi leggeri, con $C \leq 12$ ”, “idrocarburi pesanti, con $C > 12$ ”, benzene, etilbenzene, stirene, toluene, xileni, piombo, piombo tetraetile, MtBE, EtBE oltre a scheletro, pH residuo a 105°C, foc;
7. gli obiettivi di bonifica, per la matrice ambientale “suolo e sottosuolo insaturi”, per i parametri oggetto di indagine, erano rappresentati dalle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla Tabella 1, Colonna A (siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
8. ogni area di scavo ed i relativi campioni rappresentativi (pareti/fondo) avrebbero dovuto essere rappresentati ed identificati in planimetria in modo univoco, all'atto della relazione di fine lavori;
9. al fine del collaudo degli interventi di bonifica proposti a carico della matrice ambientale “acque sotterranee” e della restituibilità del sito in oggetto, avrebbero dovuto essere prelevati e analizzati, in contraddittorio con Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, i campioni di acqua sotterranea da

- tutti i n. 6 piezometri presenti in sito e denominati da "PM1" a "PM6", al fine di accertare la conformità agli obiettivi di riferimento, per i parametri oggetto di indagine. Le attività di campionamento al fine del collaudo avrebbero dovuto avvenire dopo almeno 12 mesi dallo spegnimento dell'impianto di trattamento e avrebbero dovuto prevedere due campagne consecutive di monitoraggio, la seconda delle quali avrebbe dovuto essere effettuata a distanza indicativamente di 6 mesi dalla prima e in concomitanza dei periodi di massima e di minima escursione della falda;
10. per la matrice ambientale "acque sotterranee", i parametri oggetto di indagine erano: "idrocarburi totali espressi come n-esano", benzene, etilbenzene, stirene, toluene, xileni, piombo, piombo tetraetile e MtBE;
 11. qualora gli esiti delle indagini di collaudo/restituibilità eseguite in contraddittorio con Arpae - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena avessero evidenziato la conformità delle matrici ambientali "suolo e sottosuolo insaturo" e "acque sotterranee", per i parametri oggetto di indagine, alle CSC di cui, rispettivamente, alla Tabella 1, Colonna A e alla Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, Eni S.p.A. avrebbe potuto procedere a richiedere il rilascio della Certificazione attestante il completamento degli interventi di Bonifica (rif. punti 15 e 16 della Determinazione n. 308 del 21.07.2017);
 12. se, a seguito del completamento delle operazioni di bonifica proposte, alla luce degli esiti delle indagini ambientali di restituibilità, fosse stato accertato il persistere della situazione di potenziale contaminazione a carico del suolo e/o sottosuolo insaturo e/o dell'acquifero (inteso come sottosuolo saturo e acque sotterranee), Eni S.p.A. avrebbe dovuto comunicare tempestivamente agli Enti la nuova situazione accertata e provvedere ad aggiornare la proposta di intervento mediante la presentazione di apposita ulteriore Variante al Progetto di Bonifica approvato che proponesse tecnologie di bonifica alternative da sottoporre nuovamente alla valutazione degli Enti interessati riuniti in apposita Conferenza di Servizi ovvero ad implementare la procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito specifica;
 13. per il riempimento delle aree di scavo realizzate nell'ambito delle attività di bonifica e il ripristino del sito avrebbe dovuto essere utilizzato terreno naturale con caratteristiche conformi ed idonee al sito in oggetto (conformità alle CSC di cui alla Tabella 1, Colonna A). Qualora fosse stato impiegato per il ritombamento materiale di cava avrebbe dovuto essere fornito apposito certificato riportante l'indicazione della quantità di terreno utilizzata e la dichiarazione di origine e conformità. Qualora fosse stato impiegato materiale classificato come sottoprodotto di cui all'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. avrebbe dovuto essere fornita copia della documentazione prevista dalla relativa disciplina normativa;
 14. Eni S.p.A. avrebbe dovuto trasmettere appositi Report semestrali descrittivi delle attività di bonifica svolte e dei relativi esiti;
 15. Eni S.p.A. avrebbe dovuto provvedere alla riperforazione dei piezometri andati distrutti nell'ambito delle attività di smantellamento del punto vendita carburanti, in posizione adiacente all'originaria e con le medesime caratteristiche costruttive dei precedenti (perforazione fino alla profondità di circa -10,00 metri da p.c. con tratto fenestrato da -1,00 metro da p.c. a fondo foro), al fine di ripristinare la rete di monitoraggio della qualità delle acque sotterranee fino alla conclusione del procedimento di bonifica. A riguardo, avrebbe dovuto essere comunicata agli Enti la data di avvenuta riperforazione;
 16. la durata complessiva prevista per gli interventi di bonifica era da considerarsi pari a 40 mesi (decorrenti dalla data di comunicazione dell'inizio dei lavori), dei quali 16 mesi comprensivi di attività di scavo, rinterro, attività impianto Pump & Treat, come da cronoprogramma di cui al paragrafo 21 del documento progettuale approvato, 12 mesi relativi alla attività di monitoraggio successiva allo spegnimento dell'impianto Pump & Treat e 12 mesi relativi alle attività di campionamento al fine del collaudo che avrebbero dovuto avvenire dopo almeno 12 mesi dallo spegnimento dell'impianto di trattamento e avrebbero dovuto prevedere due campagne consecutive di monitoraggio, la seconda delle quali avrebbe dovuto essere effettuata a distanza indicativamente di 6 mesi dalla prima e in concomitanza dei periodi di massima e di minima escursione della falda;
 17. l'efficacia della Determinazione n. 308 del 21.07.2017 era subordinata alla presentazione e all'accettazione di idonea garanzia finanziaria, conformemente a quanto stabilito dall'art. 242,

comma 7. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. L'importo della garanzia finanziaria che avrebbe dovuto essere prestata a favore del Comune di Bertinoro per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di bonifica previsti nel documento "*Variante al Progetto di Bonifica – FASE I – ai sensi del D.Lgs. 152/06 e del D.M. 31/2015 – Rev. 1 in risposta alle integrazioni richieste nella CdS del 22.02.2016*", era fissato pari a 101.000,00 Euro;

18. la Determinazione n. 308 del 21.07.2017, ai sensi dell'art. 242 co. 7. del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., comprendeva l'Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., per gli interventi descritti nel documento "*Variante a Progetto di Bonifica – FASE I – ai sensi del D.Lgs. 152/06 e del D.M. 31/2015 – Rev. 1 in risposta alle integrazioni richieste nella CdS del 22.02.2016*", fermi restando gli obblighi richiamati nella nota prot. n. 830 del 26.01.2017 della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini con la quale si esprimeva, per quanto di competenza, parere favorevole con riferimento al procedimento in oggetto, "*tenuto conto che restano fermi i disposti di cui agli artt. 20 e 90 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., in relazione all'obbligo di comunicare e di non distruggere o non danneggiare eventuali rinvenimenti archeologici fortuiti che dovessero incorrere durante i lavori*";

Dato atto che la fidejussione bancaria n. 815/637 di importo pari a 44.000 Euro, emessa in data 28.02.2012 da UBI Banca Popolare di Bergamo risulta essere stata oggetto di modifica in data 04.08.2017;

Vista la nota prot. n. 5183 del 07.08.2017, assunta al PGFC/2017/12091 del 08.08.2017 con cui l'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po ha comunicato che con il Decreto n. 98/2017 del 31.05.2017 il Segretario Generale aveva emanato le disposizioni attuative per il riordino delle funzioni consultive già attribuite alle sopresse Autorità di Bacino Regionali e Interregionali;

Dato atto, in particolare, che:

- il suddetto Decreto disponeva all'art. 4 che, per le istanze relative agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale di settore, l'Autorità di Bacino distrettuale avrebbe cessato di istruire i procedimenti finalizzati all'espressione dei pareri previsti nelle norme di attuazione dei vigenti PAI delle sopresse Autorità di Bacino Regionali ed Interregionali e che l'adeguatezza di tali strumenti di pianificazione rispetto al PAI territorialmente vigente avrebbe dovuto essere effettuata in base alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 65 del D.Lgs. 152/06;
- parimenti, l'Autorità distrettuale avrebbe cessato l'espressione di valutazioni tecniche nei procedimenti relativi a progetti di intervento per i quali fosse prevista la verifica di compatibilità da parte del soggetto proponente e l'espressione del parere vincolante dell'Autorità di Bacino [...];

Vista la nota assunta al PGFC/2018/405 del 10.01.2018, con cui, in particolare, è stata comunicata la data del 12.01.2018 quale avvio delle operazioni di cantiere e delle attività di cui alla prima Variante al Progetto Operativo di Bonifica approvate e autorizzate dal Comune di Bertinoro con la sopra citata Determinazione n. 308/2017;

Vista la nota assunta al PGFC/2018/6958 del 02.05.2018, con cui è stato trasmesso il cronoprogramma dettagliato delle attività, integrato ed aggiornato;

Rilevato che con nota del 18.06.2018, PGFC/2018/9684 del 18.06.2018, è stato comunicato che nell'ambito dell'esecuzione delle operazioni di scavo previste, in data 13-14.06.2018 sono stati rinvenuti n. 2 serbatoi interrati (3 mc ciascuno) e n. 2 barilotti ex oil-mix (0,3 mc ciascuno) la cui presenza in sito era non nota (Allegato 3 al presente atto);

Dato atto che con la medesima nota del 18.06.2018 si comunicava che in data 15.06.2018 si era provveduto alla bonifica degli stessi e, successivamente alla verifica gas-free, alla loro rimozione e conferimento a smaltimento;

Evidenziato che con nota del 15.05.2019, PG/2019/77232 del 16.05.2019, il consulente mandatario di Eni S.p.A. Refining & Marketing ha trasmesso l'elaborato denominato "*I Report delle attività bonifica - Variante al Progetto Operativo di Bonifica Fase I ai sensi del D.Lgs. 152/06 e del D.M. 31/2015*

(Autorizzata con Determinazione n. 308 del 21/07/2017)” datato 20.09.2018 che costituiva il primo dei Report semestrali previsti;

Dato atto che le attività eseguite nel periodo gennaio-luglio 2018 risultavano essere state le seguenti:

- realizzazione di indagini integrative sul terreno preliminari agli interventi di bonifica finalizzate al pre-collaudo delle pareti di scavo in corrispondenza delle aree in cui era progettualmente prevista l'infissione delle palancole (lati 3 e 4) ricercando i parametri “idrocarburi leggeri, con $C \leq 12$ ”, “idrocarburi pesanti, con $C > 12$ ”, “BTEXS”, MtBE, EtBE e piombo tetraetile, in contraddittorio con Arpae. Si vedano gli Allegati 4 e 5 al presente atto;
- accantieramento, rimozione asfalto e spostamento sistema Pump & Treat, infissione palancole per la stabilizzazione dello scavo, realizzazione dello scavo, bonifica e gas free dei serbatoi interrati e loro successiva rimozione, rimozione delle strutture interrate, accertamento della qualità ambientale del terreno in posto in contraddittorio con Arpae al fine del collaudo (“idrocarburi leggeri, con $C \leq 12$ ”, “idrocarburi pesanti, con $C > 12$ ”, “BTEXS”, MtBE, EtBE, piombo, piombo tetraetile e IPA (questi ultimi nei campioni prossimi ai serbatoi “olio mix”) e ripristino delle aree di scavo;
- applicazione sul fondo scavo della tecnologia ISCO/EAB per il risanamento dell'acquifero (acque sotterranee e porzione satura del sottosuolo);
- modifica della configurazione e mantenimento in esercizio dell'impianto Pump & Treat attivo in sito (“PM2”, “PM5” e “PM6”);
- ripristino della rete piezometrica di monitoraggio delle acque sotterranee;
- avvio del monitoraggio post operam delle acque sotterranee: il dato di soggiacenza media rappresentativo della falda superficiale risultava pari a -1,0 metro da p.c.;
- smaltimento dei rifiuti prodotti;

Rilevato che le sopra citate attività di pre-collaudo e di collaudo avevano evidenziato il permanere di contaminazione residua a carico del terreno insaturo, per i parametri oggetti di indagine, in riferimento alle CSC 1A;

Rilevato, altresì, che i monitoraggi eseguiti a carico delle acque sotterranee avevano accertato, per i parametri oggetto di indagine, la conformità agli obiettivi di bonifica (CSC) ad eccezione di sporadici superamenti per “MtBE” nei piezometri interni “PM2”, “PM5” e “PM6” mentre il PoC “PM1” era risultato sempre conforme;

Considerato che con nota del 02.09.2019, PG/2019/137016, il consulente mandatario di Eni S.p.A. Refining & Marketing ha trasmesso l'elaborato denominato “*Variante al Progetto Operativo di Bonifica Fase II ai sensi del D.Lgs. 152/06 e del D.M. 31/2015*” datato 26.07.2019;

Dato atto che la nuova proposta operativa prevedeva:

- la rimozione della sorgente secondaria di contaminazione residua presente nel suolo superficiale insaturo attraverso lo scavo e l'asportazione off-site dei terreni contaminati con successivo conferimento a impianto autorizzato per la gestione dei rifiuti (scavi a sezione verticale a circa -1,0 metro da p.c. (tetto della porzione satura del sottosuolo), in corrispondenza degli hot spot individuati). L'ampliamento delle escavazioni sui 4 lati sarebbe proseguito fino al conseguimento della conformità alle CSC 1A;
- quali obiettivi di bonifica le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla Tabella 1, Colonna A (suolo e sottosuolo: verde pubblico, privato e residenziale) e alla Tabella 2 (acque sotterranee) dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e i valori limite della Tabella 2 dell'Allegato 1 al D.M. 31/15;
- la proroga di ulteriori 12 mesi dell'esercizio dell'impianto P&T attivo in sito;
- n. 2 campagne di collaudo con cadenza semestrale;

- un costo stimato degli interventi di bonifica, con riferimento al Capitolo 16 “*Stima dei costi di intervento*” dell’elaborato “*Variante al Progetto Operativo di Bonifica – Fase II ai sensi del D.Lgs. 152/06 e del D.M. 31/2015*”, che risultava pari a 82.000,00 Euro;

Viste le risultanze della Conferenza di Servizi presieduta dal competente Comune di Bertinoro nella seduta del 31.10.2019 che ha ritenuto di esprimere parere favorevole all’approvazione della Variante di Fase II al Progetto Operativo di Bonifica nell’osservanza di specifiche prescrizioni;

Rilevato che la suddetta Variante di Fase II al Progetto Operativo di Bonifica è stata approvata e autorizzata, ai sensi dell’art. 242, comma 7., dell’art. 249 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i secondo le modalità di cui all’Allegato 4 al Titolo V della Parte Quarta del medesimo decreto e del D.M. 31/15, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla Conferenza di Servizi nella seduta del 31.10.2019, con Determinazione n. 144 del 08.04.2020 del Capo V - Settore Edilizia ed Urbanistica del Comune di Bertinoro;

Ritenuto opportuno dare atto delle principali prescrizioni stabilite dalla Conferenza di Servizi nella seduta del 31.10.2019 e con la sopra citata Determinazione n. 144 del 08.04.2020, di seguito riportate:

1. si stabiliva che l’efficacia del provvedimento era subordinata alla presentazione e all’accettazione di idonea garanzia finanziaria, conformemente a quanto stabilito dall’art. 242, comma 7. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. L’importo della garanzia finanziaria che avrebbe dovuto essere prestata a favore del Comune di Bertinoro per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di bonifica previsti nel documento “*Variante a Progetto di Bonifica – FASE II – ai sensi del D.Lgs. 152/06 e del D.M. 31/2015*”, era fissato pari a euro 41.000,00 Euro;
2. Eni S.p.A. avrebbe dovuto provvedere a trasmettere apposita comunicazione relativa alla data di inizio delle attività di cui alla seconda Variante al Progetto Operativo di Bonifica, eventualmente corredata da un aggiornamento del cronoprogramma;
3. al fine del collaudo degli interventi di bonifica proposti a carico della matrice ambientale “suolo superficiale insaturo” e della restituibilità del sito, entro il termine degli interventi di escavazione che si stimavano svolgersi in un arco temporale di circa 3 mesi (rif. cronoprogramma riportato al Capitolo 15 della Variante di Fase II al Progetto Operativo di Bonifica), avrebbero dovuto essere complessivamente prelevati e analizzati, in contraddittorio con Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena:

- campioni di terreno dal fondo e dalle pareti di ciascuna delle n. 5 aree di scavo previste (si veda l’Allegato 6 al presente atto).

I campioni di suolo avrebbero dovuto essere rappresentativi della porzione insatura del terreno.

I campioni rappresentativi delle pareti delle aree di scavo avrebbero dovuto essere eseguiti ogni 10 metri di parete fino a coprire tutta la lunghezza risultante dalla sommatoria delle varie pareti. Ogni campione avrebbe dovuto essere costituito da almeno 5 incrementi prelevati nei 10 metri di parete sottesi. Gli incrementi avrebbero dovuto essere rappresentativi di tutta la profondità raggiunta dallo scavo ed essere opportunamente miscelati e quartati fino a costituire un campione omogeneo rappresentativo di quei 10 metri di parete.

I campioni rappresentativi del fondo scavo, se effettuati, avrebbero dovuto essere campioni medio composti costituiti da almeno 5 incrementi prelevati in un’area di circa 5x5 m. Gli incrementi avrebbero dovuto essere rappresentativi di tutta la superficie da restituire ed essere opportunamente miscelati e quartati fino a costituire un campione omogeneo rappresentativo di quella porzione di fondo scavo.

Ogni area di scavo ed i relativi campioni rappresentativi (pareti/fondo) avrebbero dovuto essere raffigurati ed identificati in modo univoco su apposita planimetria in scala e timbrate da professionista abilitato.

Si precisava, a riguardo, che le modalità di campionamento avrebbero potuto essere ridefinite in campo alla luce delle condizioni sito-specifiche di scavo accertate e condivise dal proponente e dai tecnici di Arpae.

Gli obiettivi di bonifica, per i parametri oggetto di indagine, erano rappresentati dalle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla Tabella 1, Colonna A (siti ad uso

verde pubblico, privato e residenziale) dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dai valori di concentrazione limite stabiliti dal D.M. 31/15.

I parametri oggetto di collaudo erano: "idrocarburi leggeri, con $C \leq 12$ ", "idrocarburi pesanti, con $C > 12$ ", "benzene", "toluene", "etilbenzene", "p-xilene", "piombo", "piombo tetraetile", "MtBE", "EtBE", "stirene";

4. al fine del collaudo degli interventi di bonifica proposti, in riferimento alla matrice ambientale "acque sotterranee" e alla restituibilità del sito, avrebbero dovuto essere prelevati e analizzati in contraddittorio con Arpae, i campioni di acqua sotterranea prelevati da tutti i n. 6 piezometri presenti in sito e denominati da "PM1" a "PM6" al fine di accertare la conformità alle CSC di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e ai valori di concentrazione limite stabiliti dal D.M. 31/15.

Le attività di campionamento ai fini del collaudo avrebbero dovuto avvenire dopo almeno 12 mesi dallo spegnimento dell'impianto P&T e avrebbero dovuto prevedere almeno due campagne consecutive di monitoraggio, la seconda delle quali avrebbe dovuto essere effettuata a distanza indicativamente di 6 mesi dalla prima ed in concomitanza dei periodi di massima e di minima escursione della falda.

I parametri oggetto di collaudo erano: "idrocarburi totali espressi come n-esano", "benzene", "toluene", "etilbenzene", "p-xilene", "piombo", "piombo tetraetile", "MtBE", "EtBE", "stirene";

5. per il riempimento delle aree di scavo realizzate nell'ambito delle attività di bonifica e il ripristino del sito avrebbe dovuto essere utilizzato terreno naturale di origine esterna con caratteristiche conformi ed idonee all'utilizzo (parametri con concentrazioni conformi alle CSC di cui alla Tabella 1, Colonna A dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del D.M. 31/15);
6. preso atto di quanto comunicato al Capitolo 10 della Variante di Fase II al Progetto Operativo di Bonifica proposta, qualora in fase di scavo fossero stati individuati "hot spot" di potenziale contaminazione con areali maggiori di quelle previsti si sarebbe dovuto procedere alla loro asportazione qualora tecnicamente fattibile con i mezzi di escavazione disponibili in cantiere al fine del conseguimento degli obiettivi di bonifica stabiliti;
7. qualora, a seguito del completamento delle operazioni di bonifica proposte (Fase 2), alla luce degli esiti delle indagini ambientali di restituibilità, fosse stato accertato il permanere di una situazione di potenziale contaminazione residua a carico del terreno e/o delle acque sotterranee, Eni S.p.A. avrebbe dovuto comunicare tempestivamente agli Enti la nuova situazione accertata e provvedere ad aggiornare la proposta di intervento mediante la presentazione di apposito elaborato progettuale di Fase 3 recante la proposta relativa all'aggiornamento del Modello Concettuale Definitivo per il sito e alla nuova implementazione della procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica ovvero la proposta degli ulteriori interventi ovvero delle tecnologie di bonifica alternative atti a completare la bonifica dell'area e restituire il sito agli usi previsti, da sottoporre nuovamente alla valutazione degli Enti interessati riuniti in apposita Conferenza di Servizi;
8. qualora, a seguito del completamento delle operazioni di bonifica proposte (Fase 2), alla luce degli esiti delle indagini ambientali di restituibilità, fosse stata accertata la conformità agli obiettivi di bonifica come sopra stabiliti per la matrice "suolo insaturo" e per la matrice "acque sotterranee", Eni S.p.A. avrebbe potuto presentare la richiesta di rilascio da parte di Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena della Certificazione attestante il completamento degli interventi di bonifica per il sito in oggetto;
9. Eni S.p.A. avrebbe dovuto provvedere alla riperforazione dei piezometri andati eventualmente distrutti nell'ambito delle attività di scavo in posizione adiacente all'originaria e con le medesime caratteristiche costruttive dei precedenti (perforazione fino alla profondità di circa -10,00 metri da p.c. con tratto fenestrato da -1,00 metro da p.c. a fondo foro), al fine di ripristinare la rete di monitoraggio della qualità delle acque sotterranee fino alla conclusione del procedimento di bonifica. A riguardo, avrebbe dovuto essere comunicata agli Enti la data di avvenuta riperforazione;
10. avrebbe dovuto essere presentato, entro giugno 2020, un "Report" relativo alle attività e alle indagini previste nell'elaborato "Variante a Progetto di Bonifica – FASE II" ed effettuate fino a tale periodo;

11. qualora si fosse voluto trattare, nell'impianto esistente, in aggiunta alle acque estratte dall'impianto Pump & Treat, anche le acque provenienti dallo spurgo dei piezometri, il soggetto intestatario della vigente A.U.A., comprensiva di autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale, avrebbe dovuto attivarsi presso i competenti uffici al fine della modifica della stessa;
12. la durata complessiva prevista per gli interventi di bonifica era da considerarsi pari a mesi 36 (decorrenti dalla data di comunicazione dell'inizio dei lavori), dei quali 12 mesi comprensivi delle attività di scavo, rinterro, attività dell'impianto Pump & Treat, 12 mesi relativi alla attività di monitoraggio successiva allo spegnimento dell'impianto Pump & Treat, 12 mesi relativi alle attività di campionamento ai fini del collaudo, che sarebbero dovuti avvenire dopo almeno 12 mesi dallo spegnimento dell'impianto di trattamento e avrebbero dovuto prevedere due campagne consecutive di monitoraggio, la seconda delle quali avrebbe dovuto essere effettuata a distanza indicativamente di 6 mesi dalla prima e in concomitanza dei periodi di massima e di minima escursione della falda;
13. il sistema Pump & Treat avrebbe potuto essere mantenuto in esercizio fino ad agosto 2020;

Evidenziato che con nota del 10.08.2020, PG/2020/116393 del 11.08.2020, la Società mandataria di Eni S.p.A. ha trasmesso la documentazione integrativa e di completamento documentale richiesta dagli Enti nella seduta della Conferenza di Servizi del 31.10.2019 e ha contestualmente chiesto di poter mantenere in esercizio l'impianto Pump & Treat fino al 31.12.2020;

Dato atto che con nota prot. com.le n. 15956 del 28.09.2020, acquisita al PG/2020/138827 del 28.09.2020, il Comune di Bertinoro ha comunicato l'assenso al mantenimento in esercizio dell'impianto Pump & Treat fino al 31.12.2020;

Rilevato che con nota del 30.09.2020, PG/2020/142760 del 05.10.2020 la Società mandataria di Eni S.p.A. ha trasmesso l'Appendice di incremento e proroga della fidejussione n. 54256/637 del 21.09.2020 per un importo garantito pari a 186.000,00 Euro;

Dato atto che il Comune di Bertinoro con nota prot. com.le n. 17428 del 20.10.2020, PG/2020/150991 del 20.10.2020 ha comunicato l'accettazione della suddetta Appendice di incremento e proroga e ha richiesto che l'avvio dei lavori di cui alla Variante II al Progetto Operativo di Bonifica avvenisse entro il termine di 60 giorni;

Vista la nota del 13.11.2020, PG/2020/165694 del 16.11.2020, con cui la Società mandataria di Eni S.p.A. ha, tra l'altro, comunicato a partire dal 30.11.2020 l'avvio dei medesimi lavori;

Vista la nota del 09.12.2020, PG/2020/178461 del 10.12.2020 con cui la Società mandataria di Eni S.p.A. ha comunicato che, in conseguenza dell'attività dell'impianto P&T, la falda era stata rilevata ad una quota inferiore rispetto a quella di progetto e che la contaminazione risultava, pertanto, caratterizzata da una estensione areale maggiore rispetto a quella stimata nella Variante II al Progetto Operativo di Bonifica determinando, pertanto, un incremento dei volumi di terreno contaminato da scavare e destinare a smaltimento fino a circa 200 mc;

Vista la nota del 23.12.2020, PG/2020/187708 del 24.12.2020, con cui la Società mandataria di Eni S.p.A. ha comunicato che nella medesima data erano terminate le attività di cantiere e si era provveduto allo spegnimento dell'impianto P&T;

Considerato che con nota del 12.08.2021, PG/2021/126705, la Società mandataria di Eni S.p.A. ha trasmesso l'elaborato denominato "*Report di bonifica e di aggiornamento delle attività di monitoraggio delle acque di falda (settembre 2019-dicembre 2020)*", datato Luglio 2021 da cui risultava, in particolare, quanto segue:

- a. esercizio attivo dell'impianto Pump & Treat nei piezometri "PM2", "PM5" e "PM6" fino a dicembre 2020;
- b. nel periodo di esecuzione degli scavi, la quota di falda era stata rilevata a -1,5 metri da p.c. inferiore alla quota rappresentativa attesa di -1,0 metro da p.c.;

c. le attività di bonifica avevano previsto l'asportazione e il conferimento off-site del terreno insaturo degli hot spot di contaminazione individuati a valle delle attività di bonifica di cui alla Variante di Fase I al Progetto Operativo di Bonifica condotte in sito nel periodo gennaio-luglio 2018 (n. 5 aree di scavo):

- scavo A (hot spot P16);
- scavo B (hot spot F5);
- scavo C (hot spot F4, P15 e hot spot F3, PC12, PC11);
- scavo D (hot spot FC13, PC13, F6);
- scavo E (hot spot PC4-A e PC4bis-A).

Si veda a riguardo l'Allegato 6 al presente atto.

Alla luce delle evidenze di contaminazione in fase di scavo, i volumi di scavo erano stati ampliati sia lateralmente sia in profondità (per un volume complessivo escavato effettivo pari a circa 200 mc rispetto ai circa 90 mc stimati da progetto);

d. nonostante si fosse proceduto, ove tecnicamente possibile, all'ampliamento delle aree di scavo, erano stati accertati i superamenti residui delle CSC 1A per "idrocarburi leggeri, con $C \leq 12$ " e "idrocarburi pesanti, con $C > 12$ " di seguito specificati:

- scavo A parete 1bis: "idrocarburi pesanti, con $C > 12$ ";
- scavo B parete 1: "idrocarburi leggeri, con $C \leq 12$ " e "idrocarburi pesanti, con $C > 12$ ";
- scavo D pareti 3 e 4: "idrocarburi leggeri, con $C \leq 12$ " e "idrocarburi pesanti, con $C > 12$ ";
- scavo E parete 2bis: "idrocarburi pesanti, con $C > 12$ ";
- scavo E parete 3bis: "idrocarburi pesanti, con $C > 12$ ";
- scavo E parete 4bis: "idrocarburi pesanti, con $C > 12$ ".

Si veda a riguardo l'Allegato 7 al presente atto.

Tali superamenti risultavano perlopiù ubicati in prossimità della strada e dell'albergo, in aree in corrispondenza delle quali, vista la presenza delle medesime strutture, non era possibile intervenire ulteriormente con attività di scavo in sicurezza;

e. i monitoraggi delle acque sotterranee prelevate dai n. 6 piezometri presenti in sito denominati da "PM1" a "PM6" nel periodo compreso tra settembre 2019 e dicembre 2020 avevano mostrato la conformità, in riferimento ai parametri oggetto di indagine, agli obiettivi di bonifica (CSR) stabiliti con l'Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica per i piezometri interni (PM2-PM3-PM4-PM5-PM6) e alle CSC per il PoC = PM1;

Considerato, altresì, che con nota del 31.08.2022, PG/2022/143641 del 02.09.2022, la Società mandataria di Eni S.p.A. ha trasmesso l'elaborato denominato "*Proposta di rimodulazione degli obiettivi di bonifica*", datato 27.06.2022 descrittivo della proposta di rimodulazione degli obiettivi di bonifica approvati dal Comune di Bertinoro con Deliberazione di G.C. n. 195 del 10.11.2011 (Progetto Operativo di Bonifica), con Determinazione n. 308 del 21.07.2017 del Capo V - Settore Edilizia ed Urbanistica (Variante di Fase I al Progetto Operativo di Bonifica) e con Determinazione n. 144 del 08.04.2020 del Capo V - Settore Edilizia ed Urbanistica (Variante di Fase II al Progetto Operativo di Bonifica);

Dato atto che la proposta riguardava la possibilità di assumere quale riferimento per l'accertamento della qualità ambientale del terreno insaturo, al posto delle CSC1A assunte fino a quel momento nell'ambito del procedimento, le CSC1B in considerazione del fatto che l'intera area era utilizzata a parcheggio ed era interamente pavimentata, asservita all'albergo (area con utilizzo effettivo assimilabile a commerciale) e che a riguardo erano state predisposte due tabelle esplicative:

- tabella riepilogativa dei risultati analitici dei campionamenti effettuati sul terreno, confrontati, per i parametri oggetto di indagine, con le CSC 1A. La contaminazione residua ad opera di idrocarburi leggeri e pesanti risultava, nella maggior parte dei casi, in corrispondenza delle porzioni di terreno poste in parte prossimità della strada ed in prossimità dell'albergo;

- tabella riepilogativa dei risultati analitici dei campionamenti effettuati sul terreno, confrontati, per i parametri oggetto di indagine, con le CSC 1B in riferimento alle quali risultava accertata la conformità del comparto insaturo;

Dato atto, altresì, che, alla luce di quanto sopra riferito, la proposta comprendeva, in particolare, la definizione di un nuovo Modello Concettuale definitivo del sito e l'implementazione della procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica con definizione di due aree sorgenti per il "suolo superficiale insaturo" ("SS1" e "SS2") e un'area sorgente per il "suolo profondo insaturo" ("SP1") tesa a fornire una valutazione del rischio connesso alla contaminazione residua e che, alla luce delle elaborazioni presentate dal proponente, il rischio risultava "accettabile";

Viste le risultanze della Conferenza di Servizi presieduta dal competente Comune di Bertinoro nella seduta del 27.10.2022 e la successiva Determinazione n. 631 del 10.11.2022 del Capo V Settore Edilizia ed Urbanistica di non accoglimento della proposta di rimodulazione degli obiettivi di bonifica;

Evidenziato in particolare, a riguardo, che:

- nei precedenti atti del Comune di Bertinoro era stato più volte evidenziato che gli obiettivi di bonifica per il sito corrispondevano alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla Tabella 1, Colonna A (suolo e sottosuolo: verde pubblico, privato e residenziale) dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del D.M. n. 31/2015, con riferimento agli strumenti urbanistici vigenti (area "Verde Pubblico");
- in base al RUE vigente, l'area compresa tra la via Emilia e il fabbricato albergo/ristorante, era individuata come Verde Pubblico, e precisamente "Dotazioni Territoriali / A24 - Attrezzature e spazi collettivi - Verde Pubblico" regolata dall'articolo 2F.1 del R.U.E.;
- come considerato dal proponente nella "*Proposta di rimodulazione degli obiettivi di bonifica*" l'area risultava asfaltata. Tuttavia, tale area era limitrofa al fabbricato adibito ad albergo/ristorante del quale poteva considerarsi una "pertinenza"; il fabbricato "albergo" era da ritenersi a destinazione d'uso "residenziale" più che a destinazione d'uso "commerciale/produttiva" (di fatto veniva utilizzato per "risiedervi", seppure non in maniera del tutto continuativa);
- per le motivazioni sopra esposte, si confermava che, per gli obiettivi di bonifica dei terreni doveva essere fatto riferimento alla "Colonna A" (siti ad uso di verde pubblico, privato e residenziale) (della Tabella 1, dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) e pertanto si stabiliva il non accoglimento della richiesta di rimodulazione degli obiettivi di bonifica;
- si osservava che il sito confinava con la "via Emilia" e che il margine della via Emilia costituiva e poteva essere individuato quale "confine" per la perimetrazione del sito contaminato. Per il sedime della "via Emilia" poteva essere fatto riferimento alla "Colonna B";
- la "*Proposta di rimodulazione degli obiettivi di bonifica*" non veniva accolta;
- si stabiliva di richiedere l'effettuazione di indagini ambientali integrative per caratterizzare e delimitare la contaminazione residua dei terreni e delle acque e la presentazione entro il 28 febbraio 2023 di apposito elaborato descrittivo degli esiti di tali indagini;

Considerato che con nota del 01.03.2023, PG/2023/38678 del 03.03.2023 la Società mandataria di Eni S.p.A. ha trasmesso l'elaborato denominato "*Piano di indagine ambientale integrativa*" datato 10.02.2023 e ha chiesto la proroga del termine sopra stabilito del 28.02.2023 al 30.06.2023 per la presentazione degli esiti di tali indagini;

Vista la nota prot. com.le n. 6310 del 28.03.2023, PG/2023/54578 del 28.03.2023 con cui il Comune di Bertinoro ha comunicato la concessione della proroga richiesta;

Considerato che con nota del 30.06.2023, PG/2023/115666 del 03.07.2023, la Società mandataria di Eni S.p.A. ha trasmesso l'elaborato denominato "*Analisi di Rischio sanitario ambientale per i terreni insaturi ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e D.M. 31/2015*" datato 29.05.2023;

Dato atto che nel mese di marzo 2023, nell'ambito dell'esecuzione dell'indagine di caratterizzazione ambientale integrativa, risultano essere stati realizzati:

- n. 3 sondaggi due dei quali successivamente attrezzati a piezometro ("PM7" e "PM8");
- n. 7 saggi di scavo ("S1-S7")
- prelievo di campioni di terreno e analisi di laboratorio;
- rilievo plano-altimetrico.

Si vedano a riguardo gli Allegati 8, 9 e 10 al presente atto;

Dato atto, altresì, che gli esiti delle suddette indagini avevano evidenziato la presenza di superamenti delle CSC 1A, complessivamente, per i parametri "idrocarburi leggeri, con $C \leq 12$ ", "idrocarburi pesanti, con $C > 12$ ", "indeno(1,2,3-c,d)pirene", "benzo(a)pirene" e "benzo (g,h,i) perilene" nei campioni "PM1 (0,0/-1,0)", "PM6 (0,0/-1,0)", "scavo A parete 1bis", "scavo B parete 1", "scavo D pareti 1, 2 3 e 4", "scavo E parete 2bis", "scavo E parete 3bis", "scavo E parete 4bis", "S7 (0,0/-1,0)", "S3 (0,0/-1,0)" e "S4 (0,0/-1,0)" (Allegato 8 al presente atto);

Viste le risultanze della Conferenza di Servizi presieduta dal competente Comune di Bertinoro nella seduta del 22.08.2023 e della successiva Determinazione n. 449 del 13.09.2023 del Capo V - Settore Governo del Territorio con cui sono stati approvati la procedura e gli esiti dell'Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica per il "suolo insaturo superficiale" e si chiedeva la trasmissione di uno specifico elaborato per la matrice "acque sotterranee" atto ad illustrare la situazione di potenziale contaminazione aggiornata, l'eventuale intervento di manutenzione straordinaria e/o a proporre eventuali ulteriori interventi o elaborazioni;

Ritenuto opportuno dare atto dell'istruttoria svolta dal Comune di Bertinoro di seguito riportata:

- l'Analisi di Rischio per il suolo superficiale insaturo veniva presentata in relazione a quanto non approvato nell'ottobre 2022;
- nel marzo 2023 erano state svolte le indagini ambientali integrative volte a definire la geometria della sorgente di contaminazione residua ed effettuare gli approfondimenti per i parametri sito specifici necessari all'implementazione dell'analisi di rischio;
- in relazione a tali indagini integrative, era stato ricostruito il modello concettuale del sito;
- per quanto riguarda i percorsi di migrazione attivati e le modalità di esposizione utilizzate si era preso in considerazione:

Modalità di esposizione	Bersaglio
Aria Outdoor	Lavoratori e residenti on-site
Aria Indoor	Lavoratori on-site

- si precisava che non era stato attivato il percorso di esposizione "indoor" per il recettore residenziale in quanto la distanza tra la sorgente e le aree destinate alla residenza risultava superiore a 10 metri e alcune camere risultavano situate al piano primo in riferimento al quale non risulta attivabile il suddetto percorso di esposizione;
- venivano definite due sorgenti di contaminazione residua: "SS1" posta in prossimità dell'edificio "ristorante/albergo" e "SS2" posta in fregio alla via Emilia (si vedano gli Allegati 8 e 9 al presente atto);
- l'analisi condotta individuava le rispettive CSR (Concentrazioni Soglia di Rischio) che risultavano inferiori o coincidenti con le CSR (Concentrazioni Rappresentative del Sito), non evidenziando pertanto la necessità di bonifica per i suoli;

Evidenziato, pertanto, che in relazione alla matrice ambientale “suolo superficiale insaturo”, con riferimento alle aree sorgenti definite “SS1” e “SS2”, risultava possibile definire il sito “non contaminato” secondo la definizione dell’art. 240 comma 1. lettera f) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Dato atto che nell’ambito della seduta del 22.08.2023 della Conferenza di Servizi, la rappresentante di Arpae APA Est - Distretto di Forlì-Cesena aveva, in particolare, espresso le seguenti valutazioni:

- a. i parametri oggetto di superamento erano: “idrocarburi leggeri, con $C \leq 12$ ”, “idrocarburi pesanti, con $C > 12$ ”, “indeno (1,2,3) pirene”, “benzo (g,h,i) perilene”, “benzo(a)pirene”. Di questi solo gli “idrocarburi leggeri, con $C \leq 12$ ” risultavano presentare caratteristiche di volatilità e quindi potevano essere modellati dal software. La speciazione degli idrocarburi effettuata risultava idonea in quanto sito-specifica. Le concentrazioni residue dei contaminanti non volatili: “idrocarburi pesanti, con $C > 12$ ”, “indeno (1,2,3) pirene”, “benzo (g,h,i) perilene”, “benzo(a)pirene” sarebbero dovute permanere come memoria di allerta negli strumenti di pianificazione;
- b. il software utilizzato era Risk-net ver.3.1.1 Pro. Il database utilizzato era l’ultimo disponibile ISS-INAIL marzo 2018. Erano state specificate le opzioni di calcolo descritte nel documento di AdR allegato 1 e 8 a cui si rimandava per completezza. In particolare, non era stata attivata l’opzione di limitare alle Csat il calcolo del rischio e delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) in ottemperanza a quanto previsto dalla delibera 68/20 del 06/02/20 di SNPA;
- c. l’AdR era stata condotta sia in modalità diretta (al fine di una preliminare verifica di accettabilità del rischio) che in modalità inversa per il calcolo della CSR per il parametro di interesse;
- d. per quanto riguarda il “*Modello concettuale*”:
 - i limiti di riferimento erano stati esplicitamente indicati identificando la Tabella 1/A dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come riportato nella Determina n. 144 del 08.04.2020 e confermato dal Comune di Bertinoro quale autorità competente, nella precedente seduta di Conferenza del 27.10.2022;
 - si condivideva la perimetrazione della sorgente dal punto di vista dell’estensione areale in quanto era stata perseguita fino al raggiungimento di limiti tecnici/strutturali per la presenza dell’edificio ristorante-albergo e della via Emilia. La contaminazione risultava circoscritta dal punto di vista della profondità. Si condividevano i percorsi di migrazione attivati e le modalità di esposizione utilizzate;
 - il recettore residenziale era stato inserito e valutato ma non era stata attivata la modalità di esposizione “indoor” perchè era stato dimostrato in modo sito specifico che la distanza tra la sorgente e le aree destinate alla residenza era superiore a 10 metri e parte delle camere stesse risultavano situate al primo piano dove non è attivo il percorso di esposizione. Si condivideva la scelta effettuata dal proponente;
 - si poneva in evidenza come fosse stato possibile stralciare i percorsi diretti di inalazione polveri in quanto il sito risultava completamente asfaltato;
- e. dall’applicazione del software si evinceva che le CSR calcolate erano:

Sorgente	parametro	CRS = Cmax	CSR	Bonifica SI/NO
suolo superficiale SS1	idrocarburi leggeri, con $C \leq 12$	51 mg/kg	56,6 mg/kg	NO
suolo superficiale SS2	idrocarburi leggeri, con $C \leq 12$	57 mg/kg	57 mg/kg	NO

- f. alla luce di quanto sopra esposto si condividevano i risultati presentati che evidenziavano come non vi fosse la necessità di prevedere ulteriori interventi di bonifica per la matrice suolo insaturo;
- g. in relazione alla matrice acque sotterranee si segnalava che era ancora in corso il monitoraggio ai fini della restituzione e che dal maggio 2022 si registrava la conformità alle CSC per la matrice acque sotterranee al PoC “PM1”;

Preso atto che nell'ambito della seduta del 22.08.2023 della Conferenza di Servizi, la rappresentante di Arpae APA Est - Distretto di Forlì-Cesena aveva, altresì, evidenziato che:

- h. le elaborazioni predisposte dal proponente erano sito-specifiche e da ritenersi valide fintanto che fossero sussistite le condizioni ambientali e di destinazione d'uso che avevano condotto alla definizione del modello concettuale descritto nel documento di Analisi di Rischio sito-specifica. Qualunque variazione del modello concettuale avrebbe comportato necessariamente la rivalutazione e/o rielaborazione dell'Analisi di Rischio approvata e degli atti successivi e conseguenti;
- i. al fine di mantenere costanti nel tempo le condizioni al contorno simulate nell'Analisi di Rischio che avevano determinato l'accettabilità del rischio associato era necessario che queste venissero recepite dagli strumenti urbanistici come vincoli;
- j. in modo particolare si poneva l'attenzione sul permanere in futuro nel sito di concentrazioni superiori alle CSC di cui alla Tabella 1/A dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che non generavano rischi alle condizioni simulate, ascrivibili a parametri non volatili: "idrocarburi pesanti, con C>12", "indeno (1,2,3) pirene", "benzo (g,h,i) perilene" e "benzo(a)pirene";
- k. in considerazione di quanto sopra, avrebbero dovuto permanere per il sito i seguenti vincoli:
 - 1. qualora fossero stati effettuati scavi in aree non sottoposte a scavo e ritombamento nel corso del procedimento di bonifica, i materiali estratti avrebbero dovuto essere caratterizzati per la verifica delle CSC di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., preliminarmente ad un loro eventuale riutilizzo-smaltimento e in funzione della loro destinazione;
 - 2. la copertura asfaltata avrebbe dovuto permanere in sito. Qualsiasi futura scelta tecnica alternativa (ad esempio aree verdi, posa di autobloccanti,...) avrebbe dovuto essere valutata nell'ambito di una nuova Analisi di Rischio atta a verificare l'accettabilità del rischio associato al percorso di esposizione "inalazione polveri";
 - 3. la disposizione delle aree dell'albergo adibite a camere avrebbe dovuto rimanere come simulata nella procedura di Analisi di Rischio presentata. Ogni modifica dell'assetto presentato avrebbe dovuto essere valutata con un'apposita analisi dei rischi;

Dato atto che in sede di Conferenza di Servizi le rappresentanti del Comune di Bertinoro:

- avevano evidenziato la necessità di chiarimenti in relazione alla ubicazione delle "aree destinate alla residenza" e, pertanto, la necessità di acquisire una planimetria di maggior dettaglio relativamente al "bersaglio residenziale" e alle distanze dalle sorgenti considerate;
- per quanto riguardava la necessità di recepire negli strumenti urbanistici, come vincoli, le condizioni al contorno simulate nell'analisi di rischio, avevano confermato che sarebbero stati inseriti opportune disposizioni, vincoli e prescrizioni sia nel PUG sia in altri atti progettuali riguardanti il sito. In particolare era in fase di progettazione il marciapiede e il nuovo golfo di fermata TPL lato monte Panighina (tratto da via Ponara a via Consolare) che avrebbe potuto comportare alcune attività di escavazione; si sarebbe tenuto conto di quanto evidenziato da Arpae in relazione ai materiali eventualmente scavati presso il sito, qualora sovrapposti alle aree "critiche";

Evidenziato che in sede di Conferenza di Servizi, in relazione alla qualità ambientale della matrice "acque sotterranee", la Società mandataria di Eni S.p.A. riferiva che nel 2020 era stato spento l'impianto "Pump & Treat". Ad un anno dallo spegnimento erano state effettuate due campagne di collaudo delle acque sotterranee (dicembre 2021 e giugno 2022) e a seguito di tali campagne erano state rilevate situazioni di "non conformità". Era stato ipotizzato un intervento di "manutenzione straordinaria" del piezometro in cui erano state riscontrate le situazioni di "non conformità";

Precisato, a riguardo, che il "PM3" era risultato non conforme a giugno 2022 ad opera del parametro "idrocarburi totali espressi come n-esano";

Dato atto che la Conferenza di Servizi nella medesima seduta del 22.08.2023 aveva, in particolare:

- approvato la procedura di Analisi di Rischio sanitario ambientale per i terreni insaturi descritta nel documento denominato *“Analisi di rischio sanitario ambientale per i terreni insaturi – ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e D.M. 31/2015”*, datato 29.05.2023;
- dato atto che avrebbero dovuto permanere per il sito specifici vincoli che avrebbero dovuto essere recepiti negli strumenti urbanistici comunali;
- richiesto la presentazione di una planimetria di dettaglio relativamente al bersaglio residenziale e alle distanze dalle sorgenti considerate;
- richiesto la presentazione di un elaborato specifico per la matrice "acque sotterranee" che illustrasse la situazione aggiornata, l'eventuale intervento di "manutenzione straordinaria" e/o proponesse eventuali ulteriori interventi o elaborazioni. Tale elaborato sarebbe stato oggetto di valutazione in sede di apposita seduta della Conferenza di Servizi nel corso della quale sarebbero state individuate/valutate le ulteriori attività da programmare e mettere in atto, finalizzate al completamento della bonifica del sito;

Visto l'elaborato denominato *“Planimetria generale del sito con individuazione aree recettori residenziali e sorgenti SS1 ed SS2”*, acquisito al prot. com.le n. 17476 del 12.09.2023 ed allegato alla Determina comunale n. 449 del 13.09.2023 quale parte integrante e sostanziale (Allegato 9 al presente atto);

Preso atto che, come richiesto in sede di Conferenza di Servizi, tale planimetria specificava l'ubicazione dei recettori “indoor” residenziali e delle sorgenti “SS1” e “SS2” e le distanze tra i recettori residenziali e le sorgenti. Le aree sorgenti si trovavano entrambe ad una distanza superiore ai 10 metri rispetto ai recettori residenziali “indoor” e pertanto erano confermati gli esiti del documento di Analisi di Rischio datato 29.05.2023;

Considerato che con nota assunta al prot. com.le n. 20808 del 31.10.2023, la Società mandataria di Eni S.p.A. ha trasmesso l'elaborato denominato *“Proposta di lavaggio del piezometro PM3 con surfattanti e ripresa del campionamento post operam”*, datato Ottobre 2023, in relazione alle concentrazioni oscillanti nel tempo che si ipotizzava potessero essere riconducibili a una contaminazione residua adesa al dreno del piezometro stesso;

Dato atto dei contenuti della suddetta proposta ed in particolare che:

- la ditta proponeva il lavaggio del piezometro “PM3” secondo le modalità tecniche illustrate (iniezioni di surfattanti mediante 3 cicli di iniezione ed aspirazione della miscela Ivey-sol 106 iniettata) al fine di favorire il desorbimento della contaminazione residua adesa al dreno;
- la ditta proponeva di riprendere il monitoraggio ai fini del collaudo con le modalità già previste nei precedenti atti del procedimento di bonifica;

Dato atto altresì che, in sede di Conferenza di Servizi, la rappresentante di ArpaE APA Est - Distretto di Forlì-Cesena aveva condiviso la proposta tecnica avanzata dai consulenti tesa a mobilitare e a recuperare le tracce di contaminante ancora presenti nel solo “PM3” e aveva rilevato che le acque sotterranee del sito non presentavano criticità o oscillazioni importanti osservate nello svolgimento delle campagne di collaudo eseguite in contraddittorio;

Viste le risultanze della seduta del 13.12.2023 della Conferenza di Servizi presieduta dal competente Comune di Bertinoro e la successiva Determinazione n. 738 del 27.12.2023 del Capo V - Settore Edilizia e Urbanistica del medesimo con cui, in particolare:

- a. è stata approvata la *“Proposta di lavaggio del piezometro PM3 con surfattanti e ripresa del campionamento post operam”* ed è stata autorizzata l'esecuzione degli interventi proposti, in conformità a quanto stabilito dalla Conferenza di Servizi del 13.12.2023, con le precisazioni e nell'osservanza, in particolare, delle prescrizioni di seguito riportate:
 1. per quanto riguarda la ripresa del campionamento ai fini della restituzione avrebbero dovuto essere rispettate le seguenti indicazioni tecniche:
 - avrebbero dovuto essere adottate le stesse modalità tecniche e le stesse tempistiche previste nella Determina del Capo V Settore Edilizia ed Urbanistica n. 144 del 08.04.2020;

- il monitoraggio di collaudo sarebbe stato condotto solo sul piezometro “PM3”, in quanto gli altri piezometri non avevano mostrato alcuna passività;
 - in occasione della richiesta di avvio del monitoraggio di collaudo in contraddittorio, avrebbero dovuto essere presentati i risultati del test di Drop Collapse-Assay e dei monitoraggi eseguiti dopo le attività di lavaggio;
2. Eni S.p.A. avrebbe dovuto trasmettere un report relativo alle attività e ai monitoraggi eseguiti, indicativamente entro maggio 2024;
- b. si richiamava e si confermava quanto già evidenziato con la precedente Determina del Capo V Settore Governo del Territorio n. 449/2023, relativa alla approvazione della procedura di Analisi di Rischio descritta nel documento “*Analisi di rischio sanitario ambientale per i terreni insaturi*”;
 - c. si dava atto che era di imminente approvazione il progetto di “*Realizzazione di nuovo marciapiede sulla S.S. 9 via Emilia lato monte in località Panighina (Bertinoro)*”; i lavori previsti avrebbero interessato in parte l'area oggetto di procedimento di bonifica;
 - d. si dava atto che la Conferenza di Servizi aveva preso atto della necessità di valutare di volta in volta, nelle varie fasi dei procedimenti, eventuali interferenze tra le attività di bonifica e le attività di realizzazione del progetto; in particolare avrebbe dovuto essere svolta una puntuale ed approfondita valutazione del rischio ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i. per tutelare la salute dei lavoratori operanti nel relativo cantiere, i quali sarebbero andati ad eseguire opere di scavo e svolgere altre attività lavorative in un sito contaminato sottoposto a procedimento di bonifica;

Evidenziato che con nota del 09.02.2024, PG/2024/26233 la Società mandataria di Eni S.p.A. ha comunicato per il 23.02.2024 l'effettuazione delle attività di lavaggio del piezometro “PM3” evidenziando che l'iniezione in falda del surfattante Ivey-sol®106 era finalizzata a favorire il desorbimento del prodotto idrocarburico in fase libera dal dreno e dal tubo piezometrico facilitando, in tal modo, la loro estrazione mediante azione di pompaggio (tecnica Push & Pull);

Vista la richiesta di rilascio della Certificazione attestante il completamento degli interventi di bonifica effettuati in sito, presentata dalla Società mandataria di Eni S.p.A., ai sensi dell'art. 248, commi 2. e 3. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e di chiusura del procedimento ambientale, acquisita al PG/2025/152858 del 28.08.2025, complessivamente costituita da:

1. nota del 27.08.2025, prot. PANIND/2492/2025/P nella quale, tra l'altro, si specificava che oggetto di intervento di bonifica era stata la matrice “acque sotterranee” mentre la matrice “suolo superficiale insaturo” era risultata “non contaminata” a seguito dell'approvazione della procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica da parte del Comune di Bertinoro con atto n. 449 del 13.09.2023;
2. Modulo I - Bonifiche e relativo Modulo I1 - Bonifiche della modulistica approvata dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n. 2218/2015 con dichiarazione di aver ultimato i lavori di bonifica in data 08.04.2025 (2° post operam matrice “acque sotterranee”) come da Progetto approvato dal Comune di Bertinoro con Determinazione del Capo V Settore Governo del Territorio n. 738 del 27.12.2023;
3. “*Report conclusivo delle attività di bonifica*”, datato Luglio 2025, descrittivo delle due campagne di collaudo di ottobre 2024 e aprile 2025 svoltesi in contraddittorio con Arpae APA Est - Distretto di Forlì-Cesena
4. planimetria catastale dell'area di interesse (Allegato 1 al presente atto);
5. Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal Capo del V Settore Governo del Territorio del Comune di Bertinoro a luglio 2025 (prot. 13814/2025 del 16.07.2025) relativo all'area distinta al Foglio 28 mappali 178 e 486 del Catasto Terreni/Fabbricati del medesimo Comune;

Dato atto che le attività di lavaggio del piezometro “PM3” risultano essere state eseguite in data 23.02.2024 e hanno previsto la realizzazione di quattro cicli con una miscela acquosa di surfattante i cui esiti sono stati presentati nell'elaborato “*Descrizione attività di lavaggio del piezometro PM3 con surfattanti (23 febbraio 2024)*” trasmesso con nota prot. PANIND/2907/2024/P del 16.07.2024;

Dato atto, altresì, che alla luce dell'esito positivo dell'attività di lavaggio svolta, così come verificato nell'ambito del successivo monitoraggio in occasione del quale non sono state riscontrate criticità o spessori di prodotto in fase separata in "PM3", Eni S.p.A. ha ripreso il monitoraggio post-operam teso al collaudo della bonifica mediante esecuzione di due campagne di collaudo a cadenza semestrale in contraddittorio con i tecnici di Arpae nei mesi di ottobre 2024 e aprile 2025, in corrispondenza dei periodi di massima e di minima escursione della falda, ricercando i parametri "idrocarburi totali espressi come n-esano", benzene, etilbenzene, stirene, toluene, xileni, MtBE, EtBE, piombo e piombo tetraetile;

Preso atto che le risultanze dei campionamenti post-operam e di collaudo dell'intervento di bonifica a carico della matrice ambientale "acque sotterranee" hanno evidenziato, sia per il laboratorio di parte sia per il laboratorio Arpae, l'avvenuto conseguimento della conformità agli obiettivi di bonifica stabiliti, in riferimento ai contaminanti indice individuati e sopra indicati;

Considerato che con nota del 11.12.2025, PG/2025/219387, l'Unità Organizzativa Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC) di Arpae AAC Est - SAC di Forlì-Cesena ha richiesto ad Arpae APA Est – Distretto di Forlì-Cesena la trasmissione della Relazione tecnica di cui all'art. 248, comma 2. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di poter procedere al rilascio della Certificazione di avvenuta bonifica per il sito in oggetto;

Evidenziato che con nota del 11.12.2025, PG/2025/219427, l'Unità Organizzativa Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC) di Arpae AAC Est - SAC di Forlì-Cesena ha comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/90 e s.m.i., l'avvio del procedimento amministrativo teso al rilascio della Certificazione di avvenuta bonifica di cui all'art. 248, comma 2. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la nota del 27.11.2025, assunta al PG/2025/222558 del 15.12.2025 con cui Arpae APA Est - Distretto di Forlì-Cesena ha trasmesso, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 248, comma 2. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la "Relazione fine monitoraggio di collaudo acque sotterranee" descrittiva degli esiti delle attività di vigilanza e assistenza alle operazioni di cantiere, di ispezione e controllo complessivamente svolte presso il sito dai tecnici della medesima Agenzia, come di seguito riportato:

"In relazione alla richiesta inoltrata di codesto Servizio SAC del 11/12/25 di cui al PG 219387/25;

visto il "Report conclusivo delle attività di bonifica" del luglio 2025;

visto il "Progetto Operativo di Bonifica" (POB) approvato con Determinazione Dirigenziale del Comune di Bertinoro n. 195 prot. 18988 del 28/11/2011;

visto la "Variante al Progetto di Bonifica - FASE I ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- Rev. 1 in risposta alle integrazioni richieste nella Conferenza dei Servizi (CdS) del 22.02.2016" del 24/10/2016, approvato con D.D. del Comune di Bertinoro n. 308 del 21/07/2017;

visto il documento "Variante al Progetto Operativo di Bonifica - Fase II ai sensi del D.Lgs. 152/06 e del D.M. 31/2015" del 26/07/2019 approvato con D.D. del Comune di Bertinoro n. 144 del 08/04/2020, che ha proposto un ulteriore intervento di scavo e smaltimento per la rimozione della contaminazione residua;

vista la "Proposta di lavaggio piezometro con surfactante e ripresa monitoraggio Post Operam". approvato con D.D. n. 738 del 27/12/2023;

si relazione quanto segue.

Il documento "Report conclusivo delle attività di bonifica" del luglio 2025 è relativo alle attività svolte unicamente per la matrice acque sotterranee in quanto il procedimento di bonifica dei terreni insaturi è stato concluso con l'approvazione dell'Analisi di Rischio (AdR) da parte del Comune di Bertinoro con D.D. n. 449 del 13/09/2023 e le relative prescrizioni che si riportano di seguito:

1. qualora vengano effettuati scavi in aree non sottoposte a scavo e ritombamento nel corso di questo procedimento di bonifica, i materiali estratti dovranno essere caratterizzati per la verifica delle CSC di cui alla tabella 1 allegato 5 Dlgs 152/06 e smi preliminarmente ad un loro eventuale riutilizzo-smaltimento e in funzione della loro destinazione;

2. la copertura asfaltata dovrà permanere in sito. Qualsiasi futura scelta tecnica alternativa (ad esempio aree verdi, posa di autobloccanti, ecc...) dovrà valutare, in una nuova analisi di rischio, il rischio generato dall'attivazione del percorso di esposizione: inalazione polveri;

3. la disposizione delle aree dell'albergo adibite a camere, dovrà rimanere come simulata nel procedimento di questa analisi di rischio. Ogni modifica dell'assetto qui presentato dovrà essere valutata con un'apposita analisi dei rischi.

Per quanto concerne la matrice acque sotterranee, trascorsi ulteriori 12 mesi dallo spegnimento dell'impianto di P&T avvenuto a dicembre 2020 nei mesi di dicembre 2021 e giugno 2022, sono state eseguite 2 campagne di collaudo in concomitanza dei periodi di massima e di minima escursione della falda, come previsto dalla Determinazione n. 308 del Comune di Bertinoro del 21/07/2017. In fase di collaudo sono stati riscontrati, sia dal laboratorio di parte che dal laboratorio di questa Agenzia, superamenti delle CSC per il parametro Idrocarburi totali, per cui non è stato possibile richiedere la chiusura del procedimento ambientale per tale comparto.

Le concentrazioni riscontrate in PM3 mostravano oscillazioni nel tempo e che i piezometri ubicati sia a monte che a valle idrogeologica di tale punto risultavano sempre conformi. E' stato quindi trasmesso il documento "Proposta di lavaggio piezometro con surfactante e ripresa monitoraggio Post Operam" per favorire il desorbimento della contaminazione residua dal dreno del punto. Tale documento è stato approvato con D.D. n. 738 del 27/12/2023.

L'attività di lavaggio si è concentrata sul solo piezometro PM3 perchè era il piezometro che rilevava le uniche passività ancora presenti in sito. La bonifica ha previsto 4 cicli di lavaggio con una miscela acquosa di surfattante, ed è stata eseguita il 23 febbraio 2024.

Il monitoraggio di collaudo della bonifica ha previsto l'esecuzione di due campagne di collaudo semestrale nel piezometro PM3 in concomitanza dei periodi di massima e di minima escursione della falda, da eseguire in contraddittorio con questa Agenzia.

Le attività di campionamento si sono svolte il 07/10/24 e il 08/04/25 nel piezometro PM3.

Sono stati ricercati i parametri : BTEX, Piombo, Piombo tetraetile, MTBE, ETBE, idrocarburi totali espressi come n-esano. I limiti normativi di riferimento sono la tabella 2 per le acque sotterranee del D.Lgs. 152/06 allegato 2 al titolo V della parte IV.

In linea generale la metodologia del campionamento è apparsa adeguata alla norma e i laboratori presentano dati confrontabili.

I risultati, per i parametri analizzati, si rilevano conformi ai limiti di legge di cui la tabella 2 per le acque sotterranee del D.Lgs. 152/06 allegato 2 al titolo V della parte IV.

Per quanto riguarda nello specifico le modalità operative di bonifica adottate dalla Ditta, si rimanda al documento "Report conclusivo delle attività di bonifica" del luglio 2025. [...];

Rilevato che dalla visura catastale effettuata in data 02.02.2026 dall'Unità Organizzativa Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche di Arpae AAC Est - SAC di Forlì-Cesena, tramite il canale telematico SISTER dell'Agenzia delle Entrate, l'area oggetto del procedimento di bonifica distinta al Foglio 28 particelle 178 subalterni 13-14-15 (quest'ultimo risulta classificato come "bene comune non censibile") e 486 subalterno 1 del Catasto Terreni/Fabbricati del Comune di Bertinoro risulta essere di proprietà di Casadei Carlo per successione testamentaria di Casadei Olindo del 01.08.2025;

Evidenziato che si ritiene valido il versamento di 346,00 Euro che risulta eseguito in data 31.03.2026, relativo agli oneri amministrativi previsti per l'attività "12.8.5.7" relativa al rilascio della Certificazione di avvenuta bonifica prevista dal "Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna" approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 926 del 05.06.2019;

Ritenute concluse, alla luce di quanto sopra esposto, le procedure operative e amministrative complessivamente svolte per il sito in oggetto (interventi di bonifica ed Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica), in relazione alla situazione di contaminazione accertata a carico delle matrici ambientali "suolo superficiale insaturo" e "acque sotterranee" approvati ed autorizzati dal Comune di Bertinoro con atto n. 150 del 29.06.2005, con atto n. 195 del 10.11.2011, con atto n. 308 del 21.07.2017, con atto n.

144 del 08.04.2020, con atto n. 631 del 10.11.2022, con atto n. 449 del 13.09.2023 e con atto n. 738 del 27.12.2023;

Evidenziato che risulta restituibile l'area sottoposta a procedimento di bonifica ed oggetto degli interventi di bonifica e della procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica, identificata e raffigurata nelle planimetrie costituenti l'Allegato 1, l'Allegato 2, l'Allegato 3, l'Allegato 4, l'Allegato 5, l'Allegato 6, l'Allegato 7, l'Allegato 8, l'Allegato 9 e l'Allegato 10 quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto che sussistano i presupposti per certificare il completamento degli interventi di bonifica complessivamente effettuati a carico della matrice ambientale "acque sotterranee" afferente l'area in oggetto;

Richiamate:

- la d.D.G. 151/2025 (Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna di cui alla d.D.G.130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale);
- la d.D.G. 7/2026 (Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla d.D.G. 68/2025. Manuale organizzativo di Arpae Emilia Romagna);
- la d.D.G. 26/2024 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva det. 364/2024 del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;
- la d.D.G. 27/2026 di conferimento alla dott.ssa Elena Montepaone dell'incarico dirigenziale relativo al Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Forlì Cesena;

Dato atto che la sottoscritta e il responsabile del procedimento, Cristian Silvestroni, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis, l. 241/1990;

Tutto ciò premesso e su proposta del responsabile del procedimento

D E T E R M I N A

sulla base di quanto sopra esposto, parte integrante della presente determinazione:

DI CERTIFICARE (ai sensi dell'art. 248, comma 2. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) che:

1. si ritengono concluse le procedure operative ed amministrative complessivamente svolte in relazione alla contaminazione accertata a carico delle matrici ambientali "suolo superficiale insaturo" e "acque sotterranee" afferenti l'area su cui insisteva il Punto Vendita Carburanti Eni S.p.A. n. 15912 lungo la S.S. 9 km 37 Via Emilia, civico 216 in località Capocolle nel territorio del Comune di Bertinoro (FC), distinta al Catasto Terreni/Fabbricati del medesimo Comune al Foglio 28 mappali 178 e 486.

Negli Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 costituenti parti integranti e sostanziali del presente atto sono raffigurati, complessivamente, l'inquadramento catastale e l'area oggetto del procedimento di bonifica, l'ubicazione dei serbatoi interrati, l'area oggetto dell'intervento bonifica con tecnologia ISCO/EAB, i punti di indagine realizzati prima del 2020, le aree oggetto di scavo e rimozione terreno, i punti di indagine realizzati dopo il 2020 al fine del collaudo degli interventi e della restituzione dell'area, la perimetrazione delle aree sorgenti "SS1" e "SS2" individuate nel suolo superficiale insaturo nell'ambito dell'Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica e l'ubicazione dei n. 8 piezometri "PM1-PM2-PM3-PM4-PM5-PM6-PM7-PM8" appartenenti alla rete piezometrica utilizzata per il monitoraggio e il collaudo delle acque sotterranee e per la restituzione del sito agli usi legittimi;

2. gli interventi di bonifica complessivamente eseguiti in sito risultano conformi al "*Progetto Preliminare di Bonifica del sottosuolo*" approvato e autorizzato con prescrizioni dal Comune di Bertinoro con atto n. 150 del 29.06.2005 ai sensi del D.M. 471/99 e al "*Progetto Operativo di Bonifica*" approvato e autorizzato con prescrizioni dal medesimo Comune di Bertinoro, ai sensi dell'art. 242 e ss. del D.Lgs.

152/06 e s.m.i. e ai sensi del D.M. 31/15, con atto n. 195 del 10.11.2011 e sue successive Varianti di Fase I e di Fase II approvate e autorizzate con prescrizioni, rispettivamente, con atto n. 308 del 21.07.2017 e con atto n. 144 del 08.04.2020 ed infine con atto n. 738 del 27.12.2023 e che, pertanto, gli interventi previsti si possono ritenere completati;

3. in riferimento alla situazione di contaminazione residua afferente la matrice ambientale "suolo superficiale insaturo" accertata a seguito delle attività di scavo e conferimento off-site del terreno non conforme complessivamente eseguite, il Comune di Bertinoro ha approvato con atto n. 449 del 13.09.2023 la procedura e gli esiti dell'Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica con le seguenti risultanze:

Sorgente	parametro	CRS = Cmax	CSR	Bonifica SI/NO
suolo superficiale SS1	idrocarburi leggeri con C ≤ 12	51 mg/Kg	56,6 mg/Kg	NO
suolo superficiale SS2	idrocarburi leggeri con C ≤ 12	57 mg/Kg	57 mg/Kg	NO

4. il sito in oggetto, in riferimento alla matrice ambientale "suolo superficiale insaturo" risulta "non contaminato" secondo la definizione di cui all'art. 240, comma 1., lettera f) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e, pertanto, non è necessaria la progettazione di ulteriori interventi di bonifica;
5. il sito in oggetto, in riferimento alla matrice ambientale "acque sotterranee" risulta "non contaminato" secondo la definizione di cui all'art. 240, comma 1., lettera f) e, pertanto, non è necessaria la progettazione di ulteriori interventi di bonifica, alla luce della conseguita conformità alle CSC di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e ai valori limite stabiliti nella Tabella 2 dell'Allegato 1 al D.M. 31/15 in tutti i piezometri facenti parte della rete piezometrica del sito, compreso il Punto di Conformità (PoC) individuato "PM1";
6. in riferimento alla matrice ambientale "acque sotterranee", alla luce delle risultanze delle indagini ambientali tese al collaudo dell'intervento e alla restituzione del sito effettuate dalla ditta proponente in contraddittorio con Arpae APA Est - Distretto di Forlì-Cesena, risulta conseguita, per i contaminanti indice individuati, la conformità alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e ai valori limite stabiliti nella Tabella 2 dell'Allegato 1 al D.M. 31/15;
7. gli accertamenti e le verifiche specificatamente eseguiti dalla ditta proponente e da Arpae APA Est - Distretto di Forlì-Cesena al fine della restituibilità come riportati in premessa narrativa, non hanno evidenziato nella matrice ambientale "acque sotterranee", per i parametri oggetto di indagine, superamenti residui degli obiettivi di bonifica stabiliti (CSC), come risulta, altresì, dalla Relazione tecnica che il medesimo Distretto di Forlì-Cesena ha trasmesso con nota del nota del 27.11.2025, assunta al PG/2025/222558 del 15.12.2025, confermando l'efficacia degli interventi e delle attività effettuati;

DI PRECISARE che:

- a. gli usi del suolo, le condizioni al contorno, i parametri e le ipotesi utilizzati nell'implementazione dell'Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica proposta per la matrice ambientale "acque sotterranee" da cui deriva l'accettabilità del rischio connesso alla situazione di potenziale contaminazione riscontrata presso il sito in oggetto, dovranno costituire memoria negli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale comunale, rappresentando, pertanto, una condizione da verificare in caso di eventuali future trasformazioni del sito e/o cambi di destinazione d'uso degli immobili che presentino caratteristiche sostanzialmente diverse rispetto a quanto ipotizzato nell'implementazione dell'Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica approvata;

- b. qualsiasi trasformazione d'uso comprese eventuali future edificazioni in corrispondenza dell'area oggetto del procedimento di bonifica che presentino caratteristiche progettuali sostanzialmente diverse da quelle assunte quali ipotesi e condizioni nell'Analisi di Rischio approvata, dovrà essere subordinata alla verifica dell'accettabilità del rischio mediante l'implementazione di un'ulteriore specifica Analisi di Rischio;
- c. le concentrazioni residue superiori alle CSC 1A nel suolo che non generano rischi sanitari alle condizioni simulate ad opera dei contaminanti non volatili "idrocarburi pesanti, con C>12", "indeno (1,2,3) pirene", "benzo (g,h,i) perilene" e "benzo(a) pirene" dovranno costituire memoria negli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale comunale;
- d. qualora venissero effettuati scavi in aree non sottoposte ad escavazione e ritombamento nell'ambito del procedimento di bonifica, i materiali estratti dovranno essere caratterizzati per la verifica delle CSC di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. preliminarmente ad un loro eventuale riutilizzo-smaltimento e in funzione della loro destinazione;
- e. la copertura asfaltata dovrà essere mantenuta ed efficiente in sito. Qualsiasi futura scelta tecnica alternativa (ad esempio aree verdi, posa di autobloccanti,...) dovrà essere valutata in una nuova Analisi di Rischio tesa alla verifica dell'accettabilità del rischio sanitario associato al percorso di esposizione "inalazione polveri";
- f. la disposizione delle aree dell'albergo adibite a camere dovrà rimanere immutata rispetto a quanto ipotizzato nella procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica. Ogni modifica dell'assetto approvato dovrà essere valutata con un'apposita Analisi di Rischio;
- g. si rimanda per l'elenco completo delle condizioni e delle prescrizioni nonché dei vincoli connessi all'approvazione, ai sensi dell'art. 242 comma 4. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., della procedura di Analisi di Rischio descritta nel documento "*Analisi di rischio sanitario ambientale per i terreni insaturi – ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e D.M. 31/2015*" datato 29.05.2023 alla Determinazione n. 449 del 13.09.2023 del Capo V - Settore Governo del Territorio del Comune di Bertinoro;
- h. conformemente al disposto di cui all'art. 248, comma 3. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il presente provvedimento costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie prestate da Eni S.p.A. a favore del Comune di Bertinoro nell'ambito del procedimento di bonifica avviato nel 2003. Lo svincolo potrà avvenire a seguito di specifica richiesta da parte della Società al medesimo Comune;

Sono fatti salvi i diritti di terzi ai sensi di legge.

DI DARE ATTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpa;e;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpa;e;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpa;e e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpa;e SAE territorialmente competente.

Il presente provvedimento viene trasmesso a Eni S.p.A. - DG/Global Natural Resources, alla propria mandataria e alla società di consulenza incaricata.

Copia del presente atto viene trasmesso ad Arpa;e APA Est - Distretto di Forlì-Cesena, al Comune di Bertinoro V Settore Governo del Territorio - Servizio Autorizzazioni Ambientali, all'Azienda USL della Romagna - U.O. Igiene e Sanità Pubblica di Forlì, al Servizio Tecnico Bacino Romagna Difesa del suolo e della costa, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, ad ANAS S.p.A., alla Prefettura di Forlì-Cesena e al Sig. Carlo Casadei in qualità di attuale proprietario

dell'area oggetto del procedimento, sita lungo la S.S. 9 km 37 Via Emilia, civico 216 in località Capocolle nel territorio del Comune di Bertinoro (FC), distinta al Catasto Terreni/Fabbricati del medesimo Comune al Foglio 28 mappali 178 e 486, per il seguito di rispettiva competenza ovvero per opportuna conoscenza.

DI AVVERTIRE che avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro i termini di legge ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02.07.2010 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla notificazione del presente atto.


LA DIRIGENTE
Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Forlì-Cesena
Elena Montepaone*

**Documento firmato digitalmente*

E=31300

Direzione Provinciale di Forlì Ufficio Provinciale - Territorio - Direttore MOIA ANTONIO

**Planimetria catastale:
mappali n.ro 178, 486 del foglio n.ro 28**



N=39600

I Particella: 178

VIS. Tel

ALLEGATO 2

TELERÀ I PROPRI DIRITTI IN SEDE CIVILE E PENALE A TERMINI DI LEGGE.



 	PROGETTISTA	PV ENI 15912 Via Emilia, loc. Capocelle Bertinoro (FC)	PM	N. COMMESSA	RAZIONE
	CLIENTE	Analisi di Rischio sanitario ambientale per i terreni inasaturi ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e D.M. 31/2015	RM1007	RM-021-198888	INC-
		FIGURA	1		
Planimetria generale del sito		REVISIONE	1	FC.	1
		SCALA	GRAFICA		

LEGENDA

Limite particella 496



Via Berli Pichat 2/4 Bologna
Committente:
Syndial spa p.zza Boldrini 1
San Donato Milanese MI

PROGETTO
EX PV ENI 15912 Loc. Capocolle,
Bertinoro (FC)
Comune di Bertinoro


TITOLO
SUPERFICIE TRATTATA DA ORC

SCALA	FOGLIO	TAVOLA
1:50	A3	4

LEGENDA:



Superficie trattata da ossidazione chimica
e enhanced bioremediation



A TUTELA I PROPRI DIRITTI IN SEDE CIVILE E PENALE A TERMINI DI LEGGE.



Strada Statale N°9 Emilia



LEGENDA



- Sondaggio realizzato nel dicembre 2002
- Piezometri realizzati nel febbraio 2005
- Sondaggi realizzati a marzo 2009
- Sondaggi di pre-coltadio realizzati nel gennaio 2018
- Campioni di terreno (Fase I) prelevati durante ACA maggio 2018

Area di scavo Bonifica Fase I del 2018

	PROGETTISTA	PV ENI 15912 Via Emilia, loc. Capocelle Bertinara (FC)	PROGETTO	RM1007	N. COMMESSA	RM-021-188888	FUNZIONE E	INC-1	
	CLIENTE	Analisi di Rischio sanitario ambientale per i terreni insaturi ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e D.M. 31/2015	FIGURA	2	REVISIONE	1	FG. 2	DI	
Planimetria generale con ubicazione delle indagini realizzate prima del 2020								SCALA	GRAFICA

ALLEGATO 6

TUTELERA I PROPRI DIRITTI IN SEDE CIVILE E PENALE A TERMINI DI LEGGE



LEGENDA


- PC_n Sondaggi di precoltaudo - Bonifica FASE 1 (2018) - risultati conformi alle CSC Col.A
- PC_n Sondaggi di precoltaudo - Bonifica FASE 1 (2018) - risultati non conformi alle CSC Col.A.
- Pn/PCn/Fn/TKn Campione di collaudo parete/fondo scavo - Bonifica FASE 1 (2018) - risultati conformi alle CSC Col.A

Pn/PCn/Fn/TKn

- Campione di collaudo parete/fondo scavo - Bonifica FASE 1 (2018) - risultati non conformi alle CSC Col.A
- Area di scavo eseguita per rimozione strutture interrante - Bonifica FASE 1 (2018) - ripristinata con materiale certificato
- Area di scavo da realizzare per rimozione hot spot contaminati nel terreno insaturo (prof. prevista 1,0 m)

Strada Statale N°9 Emilia

	PROGETTISTA	EX PV ENI n.15912 Loc. Copocolle BERTINORO (FC)	PM	N. COMESSA	FINDO
	CLIENTE	 Variante al Progetto Operativo di Bonifica - FASE II ai sensi del D. Lgs. 152/06 e del D.M. 31/2015	RM0005	RM-015-88888	
PLANIMETRIA DEL SITO CON UBICAZIONE DELLE AREE DI SCAVO		FIGURA	REVISIONE	0	FG. 1
			SCALA	GRAFICA	



	PROGETTISTA	PV ENI 15912 Via Emilia, loc. Cappacelle Bertinoro (FC)	PM	N. COMMESSA	FINIZIONE EDIT
	CLIENTE	Analisi di Rischio sanitario ambientale per i terreni insaturi ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e D.M. 31/2015	RM1007	RM-021-188988	INC-PV
		FIGURA	3		
Planimetria generale con ubicazione delle indagini realizzate dopo il 2020		REVISIONE	1	FG. 3	DI €
		SCALA	GRAFICA		

LEGENDA

- Area di scavo Bonifica Fase I del 2018
- Aree scavate a fine 2020 come da Variante POB

Sondaggi e piezometri realizzati a marzo 2023


0 5 12,5 25 m

bianca

bianca

ALLEGATO 8

LA TUTELA E I PROPRI DIRITTI IN SEDE CIVILE E PENALE A TERMINI DI LEGGE.



LEGENDA

- xx Campioni di terreno con superamenti di parametri volatili
- xx Campioni di terreno con superamenti di parametri non volatili
- xx Campioni di terreno conformi ai limiti normalivi
- xx Campioni non più rappresentativi del terreno in posto, poiché rimossi dagli scavi del 2020

Dirazione prevalente del vento

Estensione massima della sorgente in direzione del vento (m)

Distanza minima tra la sorgente e il locale indoor commerciale (m)

Poligono di Thiesen potenzialmente contaminato da parametri volatili

Poligono di Thiesen considerato per l'analisi del vicinato



	PROGETTISTA	PIV ENI 15912 Via Emilia, loc. Capocolle Bertharò (FC)	PM	N. COMMESSA	RM-021-188988
	CLIENTE	Analisi di Rischio sanitario ambientale per i terreni insaturi ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e D.M. 31/2015	RM1007	FIGURA	5
Planimetria generale del sito con ubicazione delle sorgenti individuate nel Suolo Superficiale		REVISIONE	1	FG.	5
		SCALA	GRAFICA		

Strada Statale N°9 Emilia

figa bianca

figa bianca

ALLEGATO 9



	PROGETTISTA	PV ENI 15912 Via Emilia, loc. Capocelle Bertinoro (FC)	PM	RM1007	Edificio N. COMESSA RM-021-100808
	CIENTE	Analisi di Rischio sanitario ambientale per i terreni inasaturati ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e D.M. 31/2015	FIGURA		
Planimetria generale del sito con individuazione aree recettori residenziali e sorgenti SS1 ed SS2			REVISIONE	0	FG. - DI -
			SCALA	GRAFICA	

LEGENDA

- Piezometro
- Poligono di Thiessen potenzialmente contaminato da parametri volatili
- Poligono di Thiessen considerato per l'analisi del villaggio
- Posizione camera n. 50

UNTERA I PROPRI DIRITTI IN SEDE CIVILE E PENALE A TERMINI DI LEGGE.



LEGENDA

- Punto di Conformità
- Direzione di deflusso della falda in condizioni statiche
- PM
Punti di monitoraggio delle acque sotterranee

	PROGETTISTA	PV EM 15912 Via Emilia, loc. Capocelle Berthoro (FC)	PM	N. COMESSA	FUNZIONE
	CLIENTE	Analisi di Rischio sanitario ambientale per i terreni insalubri ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e D.M. 31/2015	RM1007	RM-021-188888	ING
Planimetria generale del sito con individuazione del PoC			FIGURA 6		REVISIONE 1 FG. 6 DI
			SCALA		GRAFICA

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.